



DAS TUTELA ASSOCIAZIONI

La tutela legale per il terzo settore

D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SPA

Contratto di assicurazione di Tutela legale e perdite pecuniarie per associazioni ed enti del terzo settore

Set informativo che contiene:

- DIP (Documento informativo relativo al prodotto assicurativo)
- DIP Aggiuntivo Danni (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo danni)
- Condizioni di assicurazione

Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico “Contratti Semplici e Chiari” coordinato dall’ANIA.



Assicurazione di tutela legale e perdite pecuniarie per associazioni ed enti del terzo settore

DIP - Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Compagnia: DAS Difesa Automobilitica Sinistri SpA

Prodotto: DAS Tutela Associazioni

D.A.S. Difesa Automobilitica Sinistri SpA di Assicurazione, iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS, al n. 1.00028, autorizzata con Decreto Ministeriale n. 3646 del 26/11/1959.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Si tratta di un'assicurazione di tutela legale e perdite pecuniarie per l'attività svolta da associazioni ed enti del terzo settore, che garantisce le spese di avvocati e periti incaricati per la difesa dei loro diritti.



Che cosa è assicurato?

- ✓ consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie in copertura;
- ✓ assistenza legale diretta per la risoluzione amichevole delle controversie;
- ✓ copertura delle spese legali, peritali, investigative, processuali necessarie in ogni fase della controversia e di giudizio.

La somma massima assicurata (massimale) per i sinistri è di 15.000 euro per sinistro. È possibile aumentare tale somma fino a 25.000, 50.000 o 75.000 euro; per le garanzie del Pacchetto base prestate a favore del legale rappresentante o del Presidente del Contraente, il massimale viene raddoppiato fino al limite di 100.000 euro.

Le garanzie sopra indicate riguardano l'attività svolta dall'associazione o ente del terzo settore, ed operano nei seguenti ambiti:

- ✓ **ambito penale:** difesa in caso di procedimento penale, incluse le spese per le attività di Litigation PR fino a 11.000 euro e le spese per le indagini difensive preventive fino a 5.000 euro;
- ✓ **ambito amministrativo:** tutela legale per opposizione a sanzioni amministrative per la presunta inosservanza di norme di legge, per cancellazione/mancata iscrizione al RUNTS o per opporsi a sanzioni disciplinari irrogate all'ASD; è inclusa la fase antecedente l'emissione del provvedimento sanzionatorio fino a 5.000 euro;
- ✓ **ambito civile extracontrattuale:** assistenza in caso di danno extracontrattuale subito e tutela per danni causati a terzi o iscritti.

Sono inoltre previste le seguenti indennità e rimborsi (perdite pecuniarie):

- ✓ in caso di procedimento amministrativo/penale o di attacco cyber che provocano un danno reputazionale sul web;
- ✓ in caso di violazione dei dati personali (Data Breach) che comporta l'avvio di un procedimento penale o amministrativo;
- ✓ in caso di presunta violazione del D. Lgs. 231/2001 per ridurre l'impatto delle sanzioni interdittive.

È inoltre possibile estendere la garanzia, con il pagamento di un premio aggiuntivo, ai seguenti ambiti:

- ambito penale, per la retroattività della garanzia (Retroattività della garanzia per i procedimenti penali);
- ambito civile contrattuale (Pacchetto contrattuale);
- controversie con iscritti e copertura a primo rischio per i danni causati a terzi o iscritti (Tutela completa danni causati e controversie con gli iscritti);
- responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale (Danno erariale): è possibile anche scegliere la retroattività di tale garanzia (Retroattività della garanzia per i procedimenti per danno erariale);
- ambito fiscale-tributario e controversie con istituti previdenziali e sociali (Pacchetto fisco e previdenza);
- procedimenti davanti al TAR per contenzioso con la Pubblica Amministrazione, per gare pubbliche di appalto e concessione di contributi e finanziamenti (Vertenze con la Pubblica Amministrazione);
- circolazione e navigazione: estende le garanzie anche ai fatti della circolazione stradale e della navigazione con natanti e imbarcazioni da diporto, sempre nell'ambito dell'attività associativa (Pacchetto circolazione);
- attività medico-sanitaria: estende la copertura penale, incluse le spese per le indagini difensive preventive fino a 5.000 euro, amministrativa, inclusa la fase antecedente l'emissione del provvedimento sanzionatorio fino a 5.000 euro, e per danni subiti ai soggetti che prestano attività medico-sanitaria nell'ambito delle attività associative (Pacchetto medico-sanitario).



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione è esclusa per:

- x per fatti che derivano da eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, pandemia, scioperi o serrate;
- x per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o di allarme;
- x per dolo dell'assicurato; in caso di procedimento penale per delitto doloso, la garanzia opera solo se l'assicurato viene assolto o prosciolto nel merito con sentenza definitiva, in tutti i casi di archiviazione definitiva, di prescrizione del reato o di patteggiamento o derubricazione del reato da doloso a colposo. Sono escluse le cause di estinzione del reato diverse dalla prescrizione;
- x per materia amministrativa, fiscale e tributaria, salvo i procedimenti penali in tali materie e quanto garantito;
- x per controversie e procedimenti relativi a proprietà o utilizzo di veicoli a motore, mezzi nautici e mezzi aerei, salvo quanto garantito;
- x per controversie tra associati/iscritti o relative a rapporti fra soci o amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione o scissione;
- x per controversie contrattuali, salvo quanto garantito;
- x per controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli assicurati e controversie su compravendita, permuta, costruzione di immobili, contratti di leasing immobiliare o controversie con inquilini;
- x per controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- x per controversie che riguardano lo svolgimento di attività sportive professionistiche;
- x in materia di successioni e donazioni;
- x per controversie in materia di giustizia sportiva;
- x per controversie nei confronti di DAS.



Ci sono limiti di copertura?

La garanzia **non vale**:

- ! se il valore economico della controversia o della sanzione amministrativa o tributaria è inferiore a 500 euro;
- In caso di controversia tra contraente e un'altra persona assicurata, la garanzia viene prestata solo a favore del contraente.

DAS **non copre** le seguenti spese:

- ! spese per incarichi a legali e periti e in generale le spese non concordate con DAS;
- ! spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio per incarichi a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- ! spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- ! spese legali che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal D. M. n. 147/2022. In caso di applicazione di tariffa oraria, vengono rimborsati i valori medi dei parametri forensi corrispondenti alle attività effettivamente svolte;
- ! onorari per il legale domiciliatario che superano i 3.000 euro per sinistro;
- ! spese legali per la redazione e presentazione di denuncia-querela, se non viene instaurato procedimento penale per il quale l'assicurato si costituisce parte civile;
- ! spese di viaggio e soggiorno del professionista incaricato;
- ! spese dovute da altri soggetti debitori a carico dell'assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
- ! spese rimborsate dalla controparte;
- ! il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- ! oneri fiscali, eccetto il contributo unificato e l'IVA indebitabile nelle fatture dei professionisti incaricati;
- ! spese per esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo e spese diverse da quelle legali, peritali e processuali.
- ! spese ulteriori rispetto a quelle del proprio legale per transazioni con la controparte non autorizzate da DAS;
- ! il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- ! oneri fiscali, eccetto il contributo unificato e l'IVA indebitabile nelle fatture dei professionisti incaricati.



Dove vale la copertura?

- ✓ In Europa: per procedimenti penali e per danni extracontrattuali. Sono esclusi i Paesi e i territori sotto sanzioni totali o embargo, come Russia, Bielorussia, Crimea, Territori di Lugansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson.
- ✓ In Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano: per controversie contrattuali.
- ✓ In Italia: per il servizio di consulenza legale telefonica, la responsabilità amministrativo-contabile, le spese di Litigation PR e le perdite pecuniarie.
- ✓ In Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino: per le restanti garanzie.



Che obblighi ho?

Obblighi all'inizio del contratto:

- Devi fornire a DAS informazioni veritiere, esatte e complete per una corretta individuazione del rischio.

Obblighi nel corso della durata del contratto:

- Devi pagare i premi o le rate di premio successive;
- Devi comunicare a DAS ogni cambiamento che comporta un aggravamento del rischio assicurato.

Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro:

- Devi denunciare il sinistro il prima possibile e in ogni caso entro due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione e inviare copia di ogni ulteriore atto o documento e notizia utile alla gestione del tuo caso;
- Devi comunicare l'eventuale sottoscrizione di altre polizze che assicurano lo stesso rischio e il nome degli assicuratori;
- Per la fase di risoluzione amichevole delle controversie, devi rilasciare a DAS apposita procura per la gestione della controversia;
- Devi aggiornare appena possibile DAS su ogni circostanza rilevante per l'erogazione delle prestazioni previste;
- Prima di incaricare un legale o un perito, devi avvisare DAS e devi aver ottenuto conferma a procedere;
- Devi comunicare a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo e autorizzare l'azione. Se le tue pretese non presentano possibilità di successo, puoi incaricare un legale procedendo per tuo conto e rischio;
- Per la prestazione "Litigation PR" devi seguire le istruzioni fornite da DAS e dal fornitore del servizio incaricato a eseguire la prestazione;
- Per le garanzie di perdite pecuniarie "rimozione contenuti lesivi della reputazione" devi rivolgerti esclusivamente al fornitore del servizio secondo le indicazioni fornite da DAS.



Quando e come devo pagare?

L'importo del premio è riportato in polizza. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in rate semestrali, trimestrali o mensili. Il pagamento a rate mensili è possibile solo con addebito su conto corrente (SDD). L'importo è interamente dovuto anche se è frazionato. Se in polizza, nell'apposito spazio a disposizione, è indicato "indicizzazione: sì" il massimale, le eventuali indennità assicurate e il relativo premio sono indicizzati in base al "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" pubblicato dall'ISTAT. Il premio può essere pagato all'intermediario cui la polizza è assegnata oppure direttamente a DAS, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente. Il pagamento in contanti è ammesso nei limiti di legge (750 euro).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha durata annuale e decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L'assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente. In caso di frazionamento mensile, a partire dal secondo anno di validità della polizza, la disdetta e l'interruzione del pagamento fanno cessare l'assicurazione all'ultima mensilità pagata.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto può essere disdetto:

- per ripensamento nei primi 30 giorni dalla decorrenza se non è già stato denunciato un sinistro;
- se non intendi rinnovare l'assicurazione alla scadenza, dando almeno 30 giorni di preavviso. Il preavviso non è richiesto in caso di frazionamento mensile;
- se non intendi accettare le nuove condizioni di assicurazione e di premio eventualmente proposte da DAS al rinnovo del contratto, omettendo di pagare il premio entro 30 giorni dalla scadenza;
- se non hai più necessità dell'assicurazione perché il rischio cessa (ad esempio per chiusura dell'attività), fermo il pagamento delle rate di premio nel frattempo scadute;
- da entrambe le parti dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla comunicazione di archiviazione della pratica, dando almeno 30 giorni di preavviso.

Le richieste possono essere comunicate:

- mediante lettera raccomandata a DAS SpA - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona;
- mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo dasdifesalegale@pec.das.it.

Assicurazione di tutela legale e perdite pecuniarie per associazioni ed enti del terzo settore

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: DAS Tutela Associazioni

Data di aggiornamento: 01/02/2026

Il DIP Aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile



Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione è una Società appartenente al Gruppo Generali con sede legale in Via Enrico Fermi, 9/B – 37135 Verona; recapito telefonico: +39 045.8372611; sito internet: <https://www.das.it>; indirizzo di posta elettronica: info@das.it; indirizzo PEC: dasdifesalegale@pec.das.it ed è iscritta al numero 1.00028 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2024: € 60.873.216, di cui risultato economico di periodo € 17.576.855. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. Indice di solvibilità (solvency ratio): 192% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa vigente). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.das.it>

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

GARANZIA BASE: Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, DAS assicura il rischio delle seguenti perdite economiche subite dal contraente: **Rimozione contenuti lesivi della reputazione a seguito di attacco cyber** copre gli eventi descritti con i limiti indicati dalla Sezione 1, articolo 1.2, pag. 9 set informativo disponibile su www.das.it. **Modello organizzativo riparatorio Decreto Legislativo 231/2001** copre gli eventi descritti con i limiti indicati dalla Sezione 1, articolo 1.2, pag. 9 set informativo disponibile su www.das.it. **Piano di rimedio a un Data Breach** copre gli eventi descritti con i limiti indicati dalla Sezione 1, articolo 1.2, pag. 9 set informativo disponibile su www.das.it.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Retroattività della garanzia nei procedimenti penali: Opera anche per i procedimenti penali che riguardano fatti posti in essere prima della data di decorrenza della polizza, ma di cui si è avuto conoscenza nel periodo di validità di questo contratto. Il contraente può scegliere il numero di anni di retroattività tra le opzioni proposte.

Pacchetto contrattuale: Per gli eventi descritti e con i limiti indicati dalla Sezione 1, articolo 1.4, pag. 10 set informativo disponibile su www.das.it

Tutela completa danni causati e controversie con gli iscritti: Opera per difendersi da richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi per un presunto fatto illecito dell'assicurato, o avanzate da iscritti per un presunto fatto illecito del contraente, e per affrontare controversie di diritto civile di natura contrattuale, per inadempimenti che riguardano l'inosservanza, propria o degli iscritti, di norme di legge (Codice del Terzo Settore - Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.), dell'atto costitutivo, dello statuto o di altre normative interne all'ente. E' incluso il recupero di quote associative. La garanzia opera, per la fase di risoluzione amichevole delle controversie, con il limite di due casi avvenuti per ciascun anno assicurativo. Viene concessa anche garanzia per un singolo caso giudiziale, tra i due previsti.

Pacchetto circolazione: Per gli eventi descritti e con i limiti indicati dalla Sezione 1, articolo 1.6, pag. 11 set informativo disponibile su www.das.it.

Pacchetto medico-sanitario: Per gli eventi descritti e con i limiti indicati dalla Sezione 1, articolo 1.7, pag. 11 set informativo disponibile su www.das.it.

Danno erariale: Opera per la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, inclusa la presentazione di deduzioni scritte a seguito di invito a dedurre.

Retroattività danno erariale: La garanzia per danno erariale opera anche per i procedimenti conseguenti a fatti posti in essere prima della data di decorrenza della polizza

Pacchetto fisco e previdenza: Per gli eventi descritti e con i limiti indicati dalla Sezione 1, articolo 1.10, pag. 12 set informativo disponibile su www.das.it.

Vertenze con la Pubblica Amministrazione: Opera per agire o resistere in giudizio davanti al TAR in caso di esclusione o di mancata aggiudicazione di gare pubbliche di appalto da parte del contraente o di un terzo e per controversie con il Comune in cui ha sede il contraente in merito a contributi, sovvenzioni e finanziamenti.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Per il **pacchetto base** le garanzie sono escluse per: Controversie o procedimenti relativi a responsabilità assunte dagli Assicurati al di fuori della carica o non conseguenti all'espletamento delle funzioni svolte; controversie e procedimenti in relazione a prestazioni medico/sanitarie, salvo quanto previsto dall'estensione di garanzia "Pacchetto medico-sanitario", se sottoscritta dal contraente; controversie e procedimenti nell'ambito dello svolgimento di attività economiche autonome, professionali, di lavoro subordinato e parasubordinato o di funzioni di Pubblico Ufficiale e/o di Polizia Giudiziaria; controversie e procedimenti nell'ambito di attività di natura politica e sindacale; controversie e procedimenti in relazione all'uso o al possesso di armi o in relazione all'esercizio di attività venatorie. Per il **Pacchetto base** le garanzie sono inoltre escluse per: controversie di diritto civile che non riguardano danni extracontrattuali subiti

	dall'assicurato, danni causati a terzi o iscritti o la chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile; richieste di risarcimento di danni causati se l'assicurazione di responsabilità civile: non sussiste o non risulta in regola con il pagamento dei premi; non opera per la presenza di una franchigia o di uno scoperto, per dolo o per violazione del patto di gestione della lite da parte dell'assicurato; non opera per effetto di un'esclusione o perché il caso non rientra fra quelli previsti in copertura, quando la controversia non si conclude con sentenza passata in giudicato che stabilisce l'inoperatività della copertura di responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'assicurato senza condanna della controparte al pagamento delle spese legali; non viene esibita dall'Assicurato a DAS, quando gli è richiesto. Le spese per ATP sono garantite solo se ne consegue un procedimento civile in cui l'assicurato interviene per ottenere il risarcimento di danni subiti per fatto illecito di terzi o per resistere alla richiesta di risarcimento di danni da lui causati. Per l'estensione Tutela Completa danni causati e controversie con gli iscritti, le garanzie sono escluse: per controversie di diritto civile di natura contrattuale, salvo quanto previsto in garanzia; per richieste di risarcimento di danni causati quando l'assicurazione di responsabilità civile: non opera per dolo o per violazione del patto di gestione della lite da parte dell'assicurato; non è in regola con il pagamento dei premi; non viene esibita dall'Assicurato a DAS, quando gli è richiesto Per l'estensione Pacchetto contrattuale le garanzie sono escluse per controversie di diritto civile di natura contrattuale che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal contraente. Per l'estensione Pacchetto Circolazione le garanzie sono escluse: per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali causati dall'assicurato a terzi; per eventi che derivano da fatto doloso dell'assicurato; se l'assicurato è indagato o imputato per delitto doloso, per fuga, omissione di soccorso, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o se vengono applicate le sanzioni previste dagli artt. 187 e 189 del codice della strada o disposizioni analoghe riguardo alla navigazione, la garanzia opera solo a seguito di incidente e se l'assicurato viene assolto o prosciolto con sentenza definitiva o in tutti i casi di archiviazione stabilita con provvedimento definitivo o se interviene la prescrizione del reato o il procedimento si conclude con patteggiamento o derubricazione del reato da doloso a colposo. Sono escluse le cause di estinzione del reato diverse dalla prescrizione; per controversie e procedimenti che riguardano la proprietà o la navigazione di navi da diporto, il traino di paracadute ascensionale o deltaplano con qualsiasi unità da diporto o la proprietà o guida di aerei; se l'assicurato, conducente del mezzo, guida o naviga senza essere abilitato o con documento di guida o patente nautica non valida o irregolare; l'esclusione non vale se l'assicurato ottiene il rinnovo del documento di guida o della patente nautica entro 90 giorni dal sinistro; se l'assicurato guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione, o per una destinazione o uso diversi da quelli indicati nella carta di circolazione, o effettua navigazione non in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della Licenza di navigazione; se l'assicurato guida un mezzo sottoposto a fermo amministrativo; se l'assicurato utilizza i veicoli o le unità da diporto per la vita privata, per attività lavorativa, professionale o d'impresa e in tutti i casi in cui li utilizza senza il patrocinio del contraente o al di fuori dell'attività associativa; per gare o competizioni sportive professionistiche. Per l'estensione Pacchetto medico-sanitario le garanzie sono escluse: se l'assicurato svolge l'attività professionale medico-sanitaria al di fuori dell'attività di volontariato prestata a favore del contraente; per controversie di diritto civile che non riguardano danni extracontrattuali subiti dall'assicurato; l'esercizio dell'attività di volontariato in qualità di medici ginecologici o anestesisti; danni di natura estetica e fisionomica; procedimenti o controversie relativi ad attività medico-sanitarie da svolgersi all'interno di sale operatorie; danni derivanti dall'esercizio o dalla fornitura di personale per RSA/Case di riposo. Per l'estensione Pacchetto fisco e previdenza le garanzie sono inoltre escluse: per impugnazioni di provvedimenti amministrativi e altri procedimenti amministrativi che non sono oggetto della giurisdizione tributaria; per la fase di contraddittorio pregiudiziale con le autorità fiscali; se le richieste dell'assicurato vengono integralmente rigettate; per controversie che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi previdenziali. Per l'estensione Danno erariale, la garanzia è inoltre esclusa se il procedimento si conclude con la condanna dell'assicurato per dolo o colpa grave e per procedimenti di natura amministrativa diversi da quelli instaurati presso la Corte dei Conti per danno erariale.
	Ci sono limiti di copertura? Le garanzie di perdite pecuniarie (ricomprese nel pacchetto base) operano con il limite di euro 5.000 per sinistro. La garanzia la garanzia opposizione alle sanzioni amministrative (ricompresa nel pacchetto base) non vale per violazioni della normativa fiscale e tributaria. La garanzia di tutela legale per danni causati a terzi / iscritti (ricompresa nel pacchetto base) opera con i seguenti limiti: in presenza di un'assicurazione di responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei premi che copre l'evento, dopo l'intervento dell'assicuratore della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero massimale di tale assicurazione, per le spese di resistenza e di soccombenza, come previsto dall'art. 1917 del codice civile; in presenza di un'assicurazione di responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei premi che non opera per effetto di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e soccombenza se la sentenza, passata in giudicato, stabilisce l'inoperatività della copertura di responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'assicurato senza la condanna per la controparte al pagamento delle spese legali. La garanzia citazione in giudizio dell'assicuratore di responsabilità civile (ricompresa nel pacchetto base) opera nel limite di 2.500 euro per sinistro. Per l'estensione Retroattività della garanzia nei procedimenti penali: se a favore dell'assicurato opera un'altra polizza di tutela legale che copre il rischio sottoscritta con altro assicuratore prima della polizza DAS, la garanzia di DAS opera dopo l'esaurimento del massimale della polizza precedentemente sottoscritta; se anche la polizza sottoscritta con un altro assicuratore opera in secondo rischio, la garanzia DAS opera in proporzione al massimale complessivamente assicurato con tutte le polizze operanti. Per l'estensione Tutela completa danni causati e controversie con gli iscritti valgono i seguenti limiti: se è presente una polizza di assicurazione per la responsabilità civile valida ed operante, opera a seguito dell'intervento dell'assicuratore della responsabilità civile per le spese di resistenza e di soccombenza, fino all'importo del massimale indicato in polizza; se tale polizza non opera per un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i rischi assicurati la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e soccombenza fino all'importo del massimale indicato in polizza; se tale polizza non esiste o se, pur esistendo, non può essere attivata per motivi diversi da quelli sopra descritti, la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e soccombenza, nel limite del 50% del massimale indicato in polizza. Inoltre l'estensione non copre: le controversie che superano il numero dei casi scelti dall'assicurato; l'assistenza in fase giudiziale se nei confronti del debitore risultano situazioni economiche pregiudizievoli o verifiche di carenza beni o risulta pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale. In questo caso la garanzia viene limitata alla sola fase di risoluzione amichevole della controversia, comprensiva di stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale già avviata. Per l'estensione Pacchetto contrattuale, in caso di controversia di lavoro nei confronti di un soggetto che avanza la richiesta di riconoscimento dello status di lavoratore dipendente, la garanzia vale solo se la richiesta della controparte viene integralmente respinta con provvedimento definitivo.

Per l'estensione Pacchetto circolazione, la garanzia "opposizione contro la sanzione di ritiro, sospensione o revoca" del documento di guida o della patente nautica non vale se non è correlata ad un incidente stradale o di navigazione. Inoltre, per la garanzia "Perdite economiche circolazione" DAS rimborsa il 50% delle spese di rifacimento della patente se l'assicurato al momento dell'azzeramento aveva meno di 10 punti, o se la decurtazione avviene per: guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 CdS); guida in stato di ebbrezza con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l; rifiuto del conducente di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico; fuga o omissione di soccorso (omissione di fermata e assistenza, art. 189 CdS). La garanzia opposizione alle sanzioni amministrative dell'estensione Pacchetto medico-sanitario non vale per violazioni della normativa fiscale e tributaria. L'estensione Danno erariale: non è operante per i casi di condanna per colpa grave e nei casi in cui il dolo viene accertato con sentenza; opera a rimborso a seguito di sentenza passata in giudicato o di archiviazione. Le spese vengono rimborsate nei limiti dell'importo stabilito dal giudice se vengono liquidate in sentenza e con l'esclusione di anticipo spese nel corso del procedimento. L'estensione Pacchetto fisco e previdenza opera per la sola fase giudiziale e alle seguenti condizioni: se le richieste dell'assicurato vengono accolte integralmente: le spese sostenute dall'assicurato vengono rimborsate per intero; se le richieste dell'assicurato vengono accolte solo parzialmente: le spese sostenute dall'assicurato vengono rimborsate nella misura del 50%. Pertanto metà delle spese sostenute rimangono a carico dell'assicurato; DAS non provvede ad anticipare spese in attesa dell'esito del procedimento e rimborsa alle condizioni sopra indicate una volta acquisito il provvedimento definitivo. L'estensione Vertenze con la Pubblica Amministrazione opera fino all'importo massimo di 5.000 euro per sinistro, con il limite di un (1) sinistro per anno assicurativo e non vale per procedimenti instaurati davanti al TAR per motivi diversi dall'esclusione o dalla mancata aggiudicazione di gare pubbliche di appalto da parte del contraente o di un terzo, né per controversie per la concessione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti da parte di enti diversi dal Comune in cui ha sede il contraente.	
 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto è dedicato alle persone giuridiche che operano nel settore associazioni / terzo settore/ enti religiosi e che esprimono l'esigenza di protezione di tutela legale dell'attività dell'ente.	
 Quali costi devo sostenere?	
Costi di intermediazione Sulla base delle convenzioni di collocamento stabilite, gli intermediari per la vendita di questo prodotto percepiscono in media il 27,00% del premio imponibile pagato dal contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.	
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: - con lettera inviata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Clienti Via Enrico Fermi, 9/B – Verona - CAP 37135; fax 045 8351025; - tramite il sito internet della Compagnia www.das.it - via mail all'indirizzo e mail: servizio.clienti@pec.das.it La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	E' obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	E' obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC dasdifesalegale@pec.das.it o presso la Sede Legale di D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA. E' possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (L. 9/8/2013, n. 98)
Negoziante assistita	E' possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a DAS.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È possibile attivare: <u>arbitrato</u> in caso di conflitto di interessi o di accordo sulla gestione delle prestazioni per la Sezione Tutela Legale le parti demandano la questione a un arbitro. L'istanza di attivazione deve essere inoltrata all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it o tramite Raccomandata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta sulle assicurazioni dovuta sul premio imponibile: - Per il ramo tutela legale è pari al 21,25% - Per il ramo perdite pecuniarie è pari al 21,25%
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link oblio-oncologico.pdf .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITA': VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY; SEGNALARE UN SINISTRO.	

Indice

	PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO	Pg. 3
	SCHEMA DELLE GARANZIE	Pg. 4
	DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO	Pg. 6
	SEZIONE 1: CHE COSA È ASSICURATO?	Pg. 8
	Articolo 1.1 – Oggetto dell'Assicurazione Articolo 1.2 – Pacchetto base Articolo 1.3 – Estensione di garanzia "Retroattività della garanzia nei procedimenti penali" Articolo 1.4 – Estensione di garanzia "Tutela completa danni causati e controversie con gli iscritti" Articolo 1.5 – Estensione di garanzia "Pacchetto contrattuale" Articolo 1.6 – Estensione di garanzia "Pacchetto circolazione" Articolo 1.7 – Estensione di garanzia "Pacchetto medico-sanitario" Articolo 1.8 – Estensione di garanzia "Danno erariale" Articolo 1.9 – Estensione di garanzia "Retroattività della garanzia nei procedimenti per danno erariale" Articolo 1.10 – Estensione di garanzia "Pacchetto fisco e previdenza" Articolo 1.11 – Estensione di garanzia "Vertenze con la Pubblica Amministrazione" Articolo 1.12 – Chi è assicurato e quali beni sono assicurati	
	SEZIONE 2: CHE COSA NON È ASSICURATO?	Pg. 13
	Articolo 2.1 – Esclusioni comuni a tutte le garanzie Articolo 2.2 – Esclusioni specifiche "Pacchetto base" Articolo 2.3 – Esclusioni specifiche garanzia "Tutela completa danni causati e controversie con gli iscritti" Articolo 2.4 – Esclusioni specifiche garanzia "Pacchetto contrattuale" Articolo 2.5 – Esclusioni specifiche garanzia "Pacchetto circolazione" Articolo 2.6 – Esclusioni specifiche garanzia "Pacchetto medico-sanitario" Articolo 2.7 – Esclusioni specifiche garanzia "Danno erariale" Articolo 2.8 – Esclusioni specifiche garanzia "Pacchetto fisco e previdenza"	
	SEZIONE 3: CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	Pg. 15
	Articolo 3.1 – Limitazioni di copertura comuni Articolo 3.2 – Limitazioni di copertura specifiche per le garanzie "Retroattività della garanzia nei procedimenti penali" e "Retroattività della garanzia nei procedimenti per danno erariale" Articolo 3.3 – Limitazioni di copertura specifiche per la garanzia "Tutela completa danni causati e controversie con gli iscritti" Articolo 3.4 – Limitazioni di copertura specifiche per la garanzia "Pacchetto circolazione" Articolo 3.5 – Limitazioni di copertura specifiche per la garanzia "Vertenze con la Pubblica Amministrazione" Articolo 3.6 – Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da DAS	
	SEZIONE 4: DOVE VALE LA COPERTURA?	Pg. 17
	Articolo 4.1 – Estensione territoriale delle garanzie Articolo 4.2 – Clausola di esclusione territoriale	
	SEZIONE 5: CHE OBBLIGHI HO? CHE OBBLIGHI HA L'IMPRESA?	Pg. 17
	Articolo 5.1 – Cosa fare in caso di Sinistro Articolo 5.2 – Modalità di gestione delle prestazioni Articolo 5.3 – Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza Articolo 5.4 – Esonero di responsabilità Articolo 5.5 – Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione delle prestazioni Articolo 5.6 – Altre assicurazioni per lo stesso rischio Articolo 5.7 – Dichiarazioni del Contraente/Assicurato – variazioni del rischio Articolo 5.8 – Modalità di comunicazione con DAS Articolo 5.9 – Prescrizione	
	SEZIONE 6: QUANDO E COME DEVO PAGARE?	Pg. 20
	Articolo 6.1 – A quanto ammonta e come si paga l'assicurazione Articolo 6.2 – Aggiornamento del Premio e del Massimale per indicizzazione	
	SEZIONE 7: QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	Pg. 21
	Articolo 7.1 – Periodo di validità del contratto Articolo 7.2 – Risoluzione del contratto Articolo 7.3 – Quando un Sinistro è considerato in garanzia	
	SEZIONE 8: COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?	Pg. 23
	Articolo 8.1 – Disdetta Articolo 8.2 – Recesso per cessazione del rischio Articolo 8.3 – Recesso a seguito di Sinistro	
	DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	Pg. 23
	Articolo 9 – Foro competente Articolo 10 – Tasse e imposte Articolo 11 – Richiamo alle norme di legge Articolo 12 – Inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	

Presentazione del prodotto

LA POLIZZA DAS TUTELA ASSOCIAZIONI

è il prodotto DAS rivolto alle organizzazioni di volontariato, le associazioni sportive dilettantistiche, le ONLUS e le associazioni culturali e di promozione sociale e gli Enti del Terzo Settore, che si vogliono assicurare per eventi che possono colpire la loro attività.

Fornisce assistenza legale e copre le spese necessarie nei casi specificati nella Tabella delle garanzie.

FUNZIONAMENTO

- La garanzia Pacchetto base **sempre operante** offre assistenza legale e copre:
 - le spese necessarie per la tutela dei diritti dell'Assicurato,
 - le perdite economiche subite dal Contraente.
- Le garanzie opzionali sono:
 - Retroattività della garanzia nei procedimenti penali;
 - Tutela completa danni causati e controversie con gli iscritti;
 - Pacchetto contrattuale;
 - Pacchetto circolazione;
 - Pacchetto medico-sanitario;
 - Danno erariale;
 - Retroattività della garanzia nei procedimenti per danno erariale;
 - Pacchetto fisco e previdenza;
 - Vertenze con la Pubblica Amministrazione.

Gestione diretta stragiudiziale

DAS gestisce direttamente la fase stragiudiziale delle controversie al fine di risolvere rapidamente la vicenda ed evitare all'Assicurato, se possibile, di ricorrere al tribunale.

Causa in giudizio

Se l'Assicurato deve affrontare una causa in giudizio, DAS indica un avvocato per supportarlo. L'Assicurato in alternativa può scegliere di farsi assistere dal proprio legale di fiducia, previo opportuno confronto con la Compagnia.

AVVERTENZE

Le condizioni sono suddivise in sezioni, le quali riportano lo stesso titolo e le stesse icone utilizzate anche nei documenti pre-contrattuali (DIP e DIP aggiuntivo).

Sono evidenziati in **grassetto** i testi del contratto che prevedono:

- oneri e obblighi a carico dell'Assicurato o del Contraente;
- esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia;
- nullità, decadenze o rivalse.

Le parole con l'iniziale MAIUSCOLA si riferiscono invece a termini ai quali viene dato il significato indicato nelle definizioni. Abbiamo sottolineato i testi del contratto che offrono dei vantaggi ad Assicurato o Contraente.

I testi nei riquadri con bordo azzurro sono commenti o esempi che permettono di chiarire alcune parti del contratto, ma non costituiscono parte integrante delle condizioni di assicurazione.

L'Assicurato può verificare se i dati inseriti in Polizza sono corretti e se sono presenti le garanzie che ha richiesto anche utilizzando la TABELLA DELLE GARANZIE.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve denunciare l'accaduto a DAS il prima possibile in uno dei seguenti modi:

- contattando il **numero verde 800849090**
- accedendo all'Area clienti sul sito www.das.it

NUMERO VERDE DEDICATO AI CLIENTI DAS - 800849090

L'Assicurato può accedere rapidamente alla consulenza legale telefonica per ottenere il parere di un avvocato esperto in materia ed evitare di compiere passi falsi.

Può inoltre denunciare il proprio Sinistro per attivare le garanzie di Polizza.

AREA RISERVATA

Dal sito www.das.it è possibile accedere all'Area riservata per i clienti DAS.

Per registrarsi è sufficiente inserire il numero di Polizza, il codice fiscale o la partita IVA e un indirizzo e-mail valido.

Dall'Area riservata sono disponibili servizi dedicati, grazie ai quali si può:

- pagare la Polizza;
- verificare i propri contratti attivi e le garanzie acquistate;
- richiedere una consulenza legale telefonica o l'apertura di un Sinistro;
- monitorare lo stato del Sinistro;
- richiedere la modifica dei consensi privacy.

DAS Tutela Associazioni

Condizioni di assicurazione

Schema delle garanzie

Garanzia base	Garanzia principale sempre operante
Garanzia accessoria	Garanzia che può essere attivata solo con una Garanzia base
Condizioni di attivazione	Regole per poter attivare Garanzie base e Garanzie accessorie

GARANZIA BASE	GARANZIE ACCESSORIE	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
PACCHETTO BASE Garanzie di tutela legale • difesa in un procedimento penale • anticipo spese in caso di procedimento penale per Delitto Doloso • opposizione contro: Sanzioni amministrative per presunta violazione di una norma di legge, provvedimenti di cancellazione/mancata iscrizione al RUNTS e sanzioni disciplinari irrogate all'ASD • attività di Litigation PR a seguito di procedimento penale per delitto colposo/contravvenzione • richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali subiti da terzi • difesa per richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali causati a terzi o iscritti, in Secondo rischio rispetto all'RC • difesa per richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali causati a terzi o iscritti in Primo rischio se l'RC valida e regolare nei pagamenti esclude o non assicura il caso e l'inoperatività della copertura di RC o la mancanza di responsabilità dell'Assicurato vengono stabilite con sentenza definitiva • chiamata in causa compagnia RC Garanzie di perdite pecuniarie "sicurezza, privacy e cyber" Rimborso spese necessarie per: • rimuovere contenuti lesivi della reputazione da siti o piattaforme web a seguito di attacco informatico • adeguare il Modello di Organizzazione e Gestione • rimediare ad un Evento di Data Breach		Garanzia sempre operante
CONSULDAS Consulenza legale telefonica per ottenere chiarimenti da un legale		Garanzia sempre operante
RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA NEI PROCEDIMENTI PENALI Difesa dell'Assicurato in un procedimento penale per fatti posti in essere prima della decorrenza della Polizza, ma di cui si viene a conoscenza durante la validità del contratto. Periodo di retroattività indicato in Polizza		Estensione facoltativa Pacchetto base
TUTELA COMPLETA DANNI CAUSATI E CONTROVERSIE CON GLI ISCRITTI • difesa per richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali causati a terzi o iscritti, in Secondo rischio rispetto all'RC • difesa per richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali causati a terzi o iscritti in Primo rischio se l'RC valida e regolare nei pagamenti esclude o non assicura il caso • difesa per richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali causati a terzi o iscritti in Primo rischio fino al 50% del Massimale se l'RC non esiste o non può essere attivata • chiamata in causa compagnia RC • Controversie contrattuali con iscritti per inosservanza di normative. È incluso il recupero quote associative La garanzia opera con gestione stragiudiziale di 2 casi per anno assicurativo, di cui 1 anche per l'azione in giudizio		Estensione facoltativa Pacchetto base

DAS Tutela Associazioni

Condizioni di assicurazione

GARANZIA BASE	GARANZIE ACCESSORIE	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
	PACCHETTO CONTRATTUALE - Controversie contrattuali con fornitori - vertenze individuali di lavoro con dipendenti e collaboratori, compresi i lavoratori sportivi - Controversie in materia di proprietà e altri diritti reali su immobili assicurati	Estensione facoltativa Pacchetto base
	PACCHETTO CIRCOLAZIONE Garanzie di tutela legale - difesa in un procedimento penale - anticipo spese in caso di procedimento penale per delitto doloso - dissequestro del veicolo o del natante coinvolto in un incidente stradale o di navigazione con terzi - opposizione contro la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca del Documento di guida o della Patente nautica, applicata in conseguenza di un incidente stradale o di navigazione - ricorso per irregolare variazione dei punti del Documento di guida o della Patente nautica - assistenza per richieste di risarcimento di danni subiti per fatto illecito di terzi Garanzia di perdite pecuniarie - recupero punti e riesame patente	Estensione facoltativa Pacchetto base
	PACCHETTO MEDICO-SANITARIO - difesa in un procedimento penale - anticipo spese in caso di procedimento penale per Delitto Doloso - opposizione contro Sanzioni amministrative per presunta violazione di una norma di legge - richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali subiti da terzi	Estensione facoltativa Pacchetto base
	DANNO ERARIALE Responsabilità amministrativo-contrabile davanti alla Corte dei Conti per danno erariale	Estensione facoltativa Pacchetto base
	RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA NEI PROCEDIMENTI PER DANNO ERARIALE Difesa dell'Assicurato in un procedimento per danno erariale per fatti posti in essere prima della decorrenza della Polizza, ma di cui si viene a conoscenza durante la validità del contratto. Periodo di retroattività indicato in Polizza	Estensione facoltativa Pacchetto base. Acquistabile solo se sono state acquistate anche le garanzie "Danno erariale" e "Retroattività della garanzia nei procedimenti penali"
	PACCHETTO FISCO E PREVIDENZA - procedimenti giudiziari in ambito fiscale e tributario previsti dall'art. 2 del D.Lgs. 546/92 - Controversie con enti e assicurazioni sociali e previdenziali	Estensione facoltativa Pacchetto base
	VERTENZE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - procedimenti davanti al TAR in caso di esclusione o di mancata aggiudicazione di gare pubbliche di appalto - Controversie con il Comune in relazione alla concessione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti in favore del Contraente	Estensione facoltativa Pacchetto base

Definizioni utilizzate in questo contratto

Nel contratto di Assicurazione DAS Tutela Associazioni, ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con lettera iniziale maiuscola.

Arbitrato	È una procedura alternativa alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una Controversia o evitarne l'insorgenza. È parificata a un'azione in giudizio.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicuratore	La compagnia di Assicurazioni.
Assicurazione	Il contratto di Assicurazione.
Contraente	Chi stipula il contratto di Assicurazione e ha partita iva o codice fiscale italiani.
Contravvenzione	È una tipologia di reato, punita con l'arresto o l'ammenda.
Controversia	Lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti, disciplinata dal diritto civile.
Danno extracontrattuale	È il danno ingiusto derivante da un Fatto illecito. Tipicamente è il danno subito dalla persona o da cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
DAS	La compagnia di Assicurazioni, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
Delitto	È una tipologia di reato, punito con la multa o la reclusione.
Diritto civile	È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone).
Documento di guida	È il documento che abilita alla guida di un veicolo a motore secondo quanto stabilito dal codice della strada. Sono Documenti di guida: la patente, il certificato di abilitazione professionale (KA e KB) e la carta di qualificazione del conducente (CQC).
Doloso	Comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge.
Ente del terzo settore	È un'organizzazione costituita come Associazione, Comitato, Fondazione che: - persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; - si caratterizza per lo svolgimento in esclusiva o in via principale di una o più attività di interesse generale e per l'assenza di scopo di lucro. È regolamentato dal Codice del Terzo Settore.
Evento	Fatto illecito che dà origine al Sinistro.
Fatto illecito	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, che provoca un danno ingiusto.
Franchigia	Quota di spese che restano a carico dell'Assicurato.
Imbarcazioni da diporto	Sono le unità da diporto tra i 10 e i 24 metri, sia a motore che a vela. Il Codice della navigazione definisce la navigazione da diporto come quella effettuata in acque marittime o interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fini di lucro.
Libro Unico del Lavoro	È il supporto che ha la funzione di documentare lo stato effettivo di ogni rapporto di lavoro, sul quale iscrivere i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi (con o senza progetto) e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.
Litigation PR	Si intendono l'insieme delle attività di relazioni pubbliche finalizzate alla gestione del processo di comunicazione all'avvio o nel corso di un procedimento penale, con l'obiettivo di garantire la tutela della reputazione dell'Assicurato.
Massimale	La somma entro la quale DAS risponde per ogni Sinistro.
Natanti da diporto	Sono tutte le Unità da diporto di lunghezza inferiore ai 10 metri, usate sia in acque marittime che in acque interne, sia a motore che a vela, nonché tutte le barche a remi. Rientrano in tale categoria anche le unità più piccole denominate, a titolo di esempio, pattini, mosconi, pedalò, tavole a vela. Rientrano infine in tale categoria gli acquascooter o moto d'acqua per i quali esiste peraltro una disciplina particolare. Il Codice della navigazione definisce la navigazione da diporto come quella effettuata in acque marittime o interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fini di lucro.
Navi da diporto	Sono tutte le Unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri. Il Codice della navigazione definisce la navigazione da diporto come quella effettuata in acque marittime o interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fini di lucro.

Network	Avvocati che collaborano con DAS in maniera continuativa e che possono essere incaricati per la gestione della fase stragiudiziale di un Sinistro ed eventualmente anche per il seguito giudiziale.
Parti	Il Contraente e DAS.
Patente nautica	È il documento che abilita al comando o alla direzione di diverse Unità da diporto, in relazione alla distanza dalla costa.
Patteggiamento	È un procedimento speciale disciplinato dagli artt. 444 e ss del codice di procedura penale, che consiste in un accordo tra l'imputato e il Pubblico Ministero circa l'entità della pena da irrogare (tecnicamente "applicazione della pena su richiesta delle Parti"). Con il Patteggiamento il soggetto imputato può ottenere uno "sconto" della pena fino al limite di un terzo.
Periodo di validità del contratto	Periodo che intercorre tra la data di decorrenza indicata in Polizza e la data di scadenza della Polizza.
Polizza	Il documento che prova l'Assicurazione.
Postuma	Periodo in cui si garantiscono i Sinistri avvenuti nel periodo di efficacia del contratto ma di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza dopo la scadenza.
Premio	La somma dovuta dal Contraente a DAS a fronte della conclusione dell'Assicurazione.
Prescrizione del reato	Estinzione del reato per il decorso di un determinato periodo di tempo. In altre parole, per il solo fatto che sia passato il tempo massimo previsto dalla legge entro cui doveva essere emessa la sentenza definitiva, senza che questo sia avvenuto, è previsto che il reato si estingua. In questo caso non vi è alcuna conseguenza penale per l'imputato. È disciplinata nel codice penale agli artt. 157-161.
Primo rischio	Si riferisce alla situazione in cui, in presenza di più Assicurazioni che coprono lo stesso rischio, la garanzia di questo contratto opera per prima.
Risoluzione amichevole delle controversie	È l'attività che viene svolta tentando una composizione amichevole della Controversia tra le Parti, al fine di evitare il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica.
Sala operatoria	È un ambiente confinato presente in sanatori, ospedali o centri di assistenza medica, nel quale viene praticata l'attività di chirurgia.
Sanzione amministrativa	Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una sanzione amministrativa può essere di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria.
Secondo rischio	Si riferisce alla situazione in cui, in presenza di più Assicurazioni che coprono lo stesso rischio, la garanzia di questo contratto opera dopo l'esaurimento del Massimale dell'altro Assicuratore.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Spese peritali	Spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente di Parte).
Spese di soccombenza	Sono le spese che la parte che perde una causa civile deve pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti.
Transazione	Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
Unità da diporto	Sono tutte le costruzioni di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinate alla navigazione da diporto. Il Codice della navigazione definisce la navigazione da diporto come quella effettuata in acque marittime o interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fini di lucro.



SEZIONE 1 - CHE COSA È ASSICURATO?

ARTICOLO 1.1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1.1.1. DAS tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività svolta dal Contraente in qualità di Ente del Terzo Settore, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), organizzazione di volontariato, associazione sportiva dilettantistica, associazione culturale o di promozione sociale, come previsto dall'Articolo 1.12.

1.1.2. In relazione a tali Eventi, DAS assume a proprio carico o rimborsa le Spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la Risoluzione amichevole delle Controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, **fino all'importo del Massimale indicato in Polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo 3.6 "Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da DAS".**

Per le garanzie previste all'articolo 1.2 "Pacchetto base" prestate a favore del legale rappresentante o del Presidente del Contraente, il Massimale viene aumentato fino all'importo indicato in Polizza.

1.1.3. Per i medesimi Eventi DAS, su richiesta dell'Assicurato:

- fornisce consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto un procedimento o una Controversia legale, per ottenere un parere legale in materia, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- anticipa le spese necessarie per un procedimento penale per Delitto Doloso **fino a un massimo di 5.000 euro per Sinistro, incluso nel Massimale di Polizza, in attesa della definizione del giudizio, con restituzione a DAS se il procedimento si conclude con una sentenza o un provvedimento che non rientra tra quelli in copertura. L'importo anticipato va restituito entro 60 giorni dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento da cui risulta che la garanzia non opera. Il Contraente e l'Assicurato sono obbligati in solido alla restituzione di tali somme;**
- anticipa la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale, **sempre entro i limiti del Massimale indicato in Polizza. L'importo deve essere restituito a DAS entro 60 giorni dall'anticipo.**

1.1.4. Se l'Assicurato deve difendersi in un procedimento penale per Delitto colposo o Contravvenzione, DAS sostiene o rimborsa inoltre le spese per le attività di Litigation PR necessarie a tutelare la propria reputazione sui media. Le attività coperte riguardano:

- lo studio del caso attraverso l'analisi di documenti e il confronto, diretto o a distanza, con l'Assicurato;
- l'attivazione di un team di crisi composto da giornalisti professionisti e comunicatori esperti in Litigation PR, gestione e difesa della crisi di reputazione;
- il monitoraggio dei media, con esclusivo riguardo alla carta stampata e alle evidenze online, con conseguente attività di relazione con i media ed eventuale stesura di precisazioni o rettifiche come previsto dalla legge sulla stampa; l'individuazione di profili diffamatori da segnalare all'Assicurato e al suo legale; la stesura e veicolazione di un massimo di due comunicati stampa.

Limiti di copertura

La garanzia Litigation PR copre fino a un massimo di 11.000 euro per Sinistro, incluso nel Massimale di Polizza, e solo tramite l'utilizzo dei servizi offerti dal fornitore individuato da DAS.

Consulenza legale: cos'è (art. 1.1.3. lett. a)

Il servizio di consulenza legale telefonica è fondamentale per avere un primo confronto con un avvocato esperto e chiarire la propria posizione dal punto di vista legale, conoscendo i propri diritti e doveri in base alla normativa vigente. In questo modo l'Assicurato può evitare di fare passi falsi o attendere che una piccola Controversia diventi difficile da risolvere.

Attività di Litigation PR: cos'è (art. 1.1.4.)

Se al procedimento giudiziario si affianca un processo mediatico, quest'ultimo può screditare le persone prima ancora di verificare i fatti e condannare quindi "prima" dell'eventuale condanna reale. Il risultato del processo mediatico, molto più rapido di quello della giustizia che può richiedere invece anni, può creare gravi danni alla reputazione. DAS mette a disposizione dell'Assicurato un team di professionisti della comunicazione, specializzati nella gestione dei rapporti con i media e l'opinione pubblica, che affianca l'attività del legale e delle altre professionalità necessarie alla gestione del caso.

Quali spese sono garantite: elenco esemplificativo (art. 1.1.2.)

DAS garantisce, entro i limiti del Massimale e delle condizioni stabiliti in Polizza, le seguenti spese preventivamente concordate:

- spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del Sinistro;
- onorari di un legale domiciliatario nel limite di 3.000 euro per Sinistro;
- spese peritali;
- spese di giustizia;
- spese di soccombenza liquidate a favore della controparte;
- spese legali conseguenti a una Transazione, comprese le spese legali della controparte (se autorizzate da DAS);
- spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica del Sinistro;
- spese investigative per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- spese per redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria (solo se l'Assicurato si costituisce Parte civile nel procedimento penale che si instaura di conseguenza);

- spese degli arbitri e del legale intervenuti in Arbitrato;
- spese di avvio di una mediazione civile e indennità del mediatore, spettante agli organismi di mediazione;
- spese per l'esecuzione forzata di ciascun titolo esecutivo;
- contributo unificato di iscrizione a ruolo;
- IVA indicata nelle parcelle dei professionisti incaricati, quando l'Assicurato non può detrarla.

In caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale in un Paese estero in cui operano le garanzie, DAS garantisce:

- anticipo della cauzione disposta dall'autorità estera (da restituire a DAS entro 60 giorni dall'erogazione);
- spese di assistenza di un interprete;
- spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento.

ARTICOLO 1.2 – PACCHETTO BASE

GARANZIE DI TUTELA LEGALE

Le garanzie operano per:

- a) difendersi in un procedimento penale. Sono incluse le spese per le indagini difensive preventive legali e tecniche svolte secondo le previsioni dell'art 391 novies c.p.p. e dell'art. 121 c.p.p. e successive modifiche nel limite di € 5.000,00 per Sinistro, incluso nel Massimale di Polizza.

Limiti di copertura

La garanzia opera con i limiti previsti per i Delitti Dolosi all'articolo 2.1 lettera i).

- b) presentare opposizione, davanti all'autorità competente, contro una sanzione amministrativa per la presunta inosservanza di una norma di legge. La garanzia si estende all'impugnazione di:
- provvedimenti amministrativi di cancellazione o mancata iscrizione del Contraente al Registro delle Associazioni o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
 - sanzioni disciplinari adottate nei confronti dell'Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) Contraente per la mancata adozione o adeguamento del MOCAS e del Codice di Condotta.

Sono incluse le spese per la difesa dell'Assicurato nell'eventuale fase che precede l'emissione del provvedimento sanzionatorio contro cui presentare ricorso, se prevista dalla legge (ad esempio, per la presentazione di scritti difensivi o per la richiesta di audizione), nel limite di 5.000,00 euro per Sinistro, incluso nel Massimale di Polizza.

Limiti di copertura

La garanzia non vale per violazioni della normativa fiscale e tributaria.

- c) ottenere assistenza legale per un Danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di Fatto illecito di terzi;
- d) difendersi da richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato, o avanzate da iscritti in conseguenza di un presunto Fatto illecito del Contraente. **Questa garanzia opera alle seguenti condizioni:**
- in presenza di un'Assicurazione di responsabilità civile che copre l'Evento: **a seguito dell'intervento dell'Assicuratore della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero Massimale di tale Assicurazione, per le spese di resistenza e di Soccombenza¹;**
 - in presenza di un'Assicurazione di responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei Premi che non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'Evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e Soccombenza **solo se la sentenza, passata in giudicato, stabilisce l'inoperatività della copertura di responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'Assicurato senza la condanna per la controparte al pagamento delle spese legali.**
- DAS si riserva il diritto di chiedere in qualsiasi momento all'Assicurato o al Contraente di fornire una copia della Polizza di responsabilità civile; se l'Assicurato o il Contraente non adempie alla richiesta, la garanzia non opera.**
- e) richiedere l'eventuale citazione in giudizio dell'Assicuratore della responsabilità civile, **nel limite di 2.500,00 euro per Sinistro, incluso nel Massimale di Polizza.**

GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE “SICUREZZA, PRIVACY E CYBER”

DAS assicura il rischio delle seguenti perdite economiche subite dal Contraente:

- a) Rimozione contenuti web lesivi della reputazione a seguito di procedimento amministrativo o penale o di attacco cyber, tramite l'utilizzo del servizio offerto dal fornitore individuato da DAS. DAS rimborsa le spese sostenute dal Contraente per rimuovere, richiedere di rimuovere o per ridurre l'impatto negativo di contenuti pubblicati online che ledono la propria reputazione, quella del legale rappresentante o del Presidente a seguito di:
- procedimento amministrativo o penale a carico del Contraente, del legale rappresentante o del Presidente;
 - un attacco informatico o un furto d'identità che comporta l'accesso non autorizzato a:
 - sistemi informatici aziendali;
 - account aziendali di posta elettronica;
 - profili aziendali su siti o social media.

¹ Come previsto dall'art. 1917 del codice civile

Limiti di copertura

La garanzia:

- copre fino a un massimo di 5.000 euro per Sinistro, incluso nel Massimale di Polizza;
- opera solo se il Contraente ha denunciato l'attacco informatico, il furto d'identità o l'accesso non autorizzato alle autorità competenti.

b) Modello organizzativo riparatorio Decreto Legislativo 231/2001. Se l'Assicurato è sottoposto a procedimento penale o amministrativo per la presunta violazione delle disposizioni previste dal D. Lgs. 231/2001 e in seguito alle indagini risulta che non ha adottato un adeguato Modello di Organizzazione e Gestione, al fine di ridurre l'impatto delle sanzioni interdittive in materia di D. Lgs. 231/01, DAS rimborsa le spese per:

1. redigere o rivedere il modello di organizzazione e gestione;
2. predisporre le misure necessarie a eliminare le carenze organizzative;
3. la consulenza tecnica d'ufficio posta a carico dell'Assicurato.

Limiti di copertura

La garanzia copre fino a un massimo di 5.000,00 euro per Sinistro, incluso nel Massimale di Polizza.

c) Piano di rimedio a un Data Breach. In caso di violazione dei dati personali per la quale l'Assicurato è sottoposto a procedimento penale o amministrativo, DAS rimborsa le spese sostenute al fine di ridurre l'impatto delle sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali per:

1. redigere un piano di azioni di rimedio all'Evento di Data Breach e di mitigazione del rischio;
2. la consulenza necessaria per l'implementazione o la revisione della privacy policy, della cookie policy e dell'informativa sul trattamento dei dati personali dei siti e delle applicazioni web del Contraente.

Limiti di copertura

La garanzia copre fino a un massimo di 5.000,00 euro per Sinistro, incluso nel Massimale di Polizza.

Rimozione contenuti lesivi della reputazione (Garanzie di perdite pecuniarie "Sicurezza, Privacy e cyber, lett. a).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la garanzia vale per:

1. deindicizzare i contenuti dai motori di ricerca (ad esempio: Google);
2. richiedere la chiusura di profili falsi;
3. rimuovere contenuti di tipo testo, immagini, video e audio;
4. svolgere attività di "positive SEO" ossia costruire contenuti ottimizzati per i motori di ricerca volti ad oscurare la visibilità di risultati di ricerca non graditi.

Estensioni di garanzia

(valide solo se espressamente indicate in polizza e se per esse è stato corrisposto il relativo premio)

ARTICOLO 1.3 – GARANZIA “RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA NEI PROCEDIMENTI PENALI”

1.3.1. La garanzia di tutela legale in sede penale indicata all'articolo 1.2 lett. a) opera anche per i procedimenti penali che riguardano fatti posti in essere prima della data di decorrenza della Polizza, **ma di cui l'Assicurato ha avuto conoscenza nel periodo di validità di questo contratto.**

DAS considera l'Assicurato a conoscenza di tutti i fatti penalmente perseguibili d'ufficio, compresi quelli per cui non ha avuto comunicazione formale.

1.3.2. Per determinare quando l'Assicurato ha posto in essere il fatto, DAS prende in considerazione la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge.

Limiti di copertura

Questa garanzia opera nel limite del numero di anni di retroattività indicato in Polizza.

ARTICOLO 1.4 – GARANZIA “TUTELA COMPLETA DANNI CAUSATI E CONTROVERSIE CON GLI ISCRITTI”

La garanzia opera per:

- a) difendersi da richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato, o avanzate da iscritti in conseguenza di un presunto Fatto illecito del Contraente;

Limiti di copertura

Questa garanzia opera alle seguenti condizioni:

- i. in presenza di Assicurazione di responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei Premi che copre il medesimo rischio: la garanzia opera a seguito dell'intervento dell'Assicuratore della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero Massimale di tale Assicurazione per le Spese di resistenza e di Soccombenza, fino all'importo del Massimale indicato in Polizza²;
- ii. in presenza di Assicurazione di responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei Premi che non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'Evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in Primo rischio per le Spese di resistenza e Soccombenza fino all'importo del Massimale indicato in Polizza;
- iii. in assenza di Assicurazione di responsabilità civile che copre il medesimo rischio, o se tale Assicurazione è pre-

² Come previsto dall'art. 1917 del codice civile

sente ma non può essere attivata per motivi diversi da quelli sopra descritti, inclusa la mancata risposta dell'Assicuratore della responsabilità civile alla richiesta di risarcimento del danno o nel caso di sua dichiarazione di assenza di responsabilità: la garanzia opera in Primo rischio per le Spese di resistenza e Soccombenza, nel limite del 50% del Massimale indicato in Polizza. Per questa garanzia, DAS considera come mancata risposta dell'Assicuratore l'assenza di un riscontro da parte di quest'ultimo entro 30 giorni dalla richiesta di intervento formulata dall'Assicurato.

DAS si riserva il diritto di chiedere in qualsiasi momento all'Assicurato o al Contraente di fornire una copia della Polizza di responsabilità civile; se l'Assicurato o il Contraente non adempie alla richiesta, la garanzia non opera.

- b) affrontare Controversie di Diritto Civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti **diversi da quelli indicati al punto precedente** e che riguardano l'inosservanza, propria o degli iscritti, di norme di legge (Codice del Terzo Settore - Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.), dell'atto costitutivo, dello statuto o di altre normative interne all'ente. Sono incluse le controversie per il recupero di quote associative.

Limiti di copertura

Le garanzie previste ai punti a) e b) operano:

- per la sola Risoluzione amichevole delle Controversie, per un massimo di due (2) casi avvenuti in ciascun anno assicurativo;
- anche per l'azione in giudizio in ogni sua fase, per un massimo di uno (1) dei due (2) casi sopra indicati in ciascun anno assicurativo.

In quali casi DAS opera in primo rischio nel limite del 50% del Massimale? (art. 1.4.2. lett. a. punto iii)

Ad esempio quando la Polizza di responsabilità civile non interviene perché il danno è inferiore alla Franchigia o scoperto previsti, o se l'Assicuratore di responsabilità civile considera l'Assicurato non responsabile del danno.

Nei casi di dolo o di violazione del patto di gestione della lite da parte dell'Assicurato, DAS invece esclude la garanzia.

ARTICOLO 1.5 - GARANZIA "PACCHETTO CONTRATTUALE"

La garanzia opera per affrontare Controversie di Diritto Civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano:

- a) forniture di beni o prestazioni di servizi richiesti o commissionati dal Contraente a fornitori, compresi i contratti di appalto e subappalto commissionati dal Contraente e gli acquisti di beni e servizi effettuati a distanza (ad esempio, via web);
- b) vertenze individuali di lavoro con soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro e collaboratori che svolgono la propria attività in favore del Contraente. Sono compresi i lavoratori sportivi³;

Limiti di copertura

In caso di Controversia di lavoro nei confronti di un soggetto che avanza la richiesta di riconoscimento dello status di lavoratore dipendente, la garanzia vale solo se la richiesta della controparte viene integralmente respinta con provvedimento definitivo.

- c) diritto di proprietà e altri diritti reali che si riferiscono agli immobili assicurati.

ARTICOLO 1.6 – GARANZIA "PACCHETTO CIRCOLAZIONE"

GARANZIE "TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE"

1.6.1. DAS tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi alla proprietà, guida, circolazione stradale:

- a) di veicoli conducibili con qualsiasi categoria di patente;
- b) di veicoli non soggetti all'obbligo di assicurazione di Responsabilità Civile Auto.

Sono inoltre inclusi in garanzia gli Eventi che riguardano la tutela dell'Assicurato:

- a) nella proprietà e navigazione di Natanti o Imbarcazioni da diporto;
- b) in qualità di pedone, ciclista o trasportato su qualsiasi mezzo di trasporto.

1.6.2. La garanzia opera per:

- a) difendersi in un procedimento penale, con i **limiti previsti all'art. 2.5 lettera b)** per i Delitti Dolosi;
- b) presentare istanza di dissequestro del veicolo o del Natante coinvolto in un incidente stradale o di navigazione con terzi;
- c) presentare opposizione all'autorità competente contro la Sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della Patente nautica o del Documento di guida, applicata in conseguenza di un incidente stradale o di navigazione;
- d) presentare ricorso per irregolare variazione dei punti del Documento di guida o della Patente nautica, comunicata dal Ministero dei Trasporti;
- e) ottenere assistenza legale per il risarcimento di un Danno extracontrattuale subito a causa di Fatto illecito di terzi. La garanzia vale per danni alla persona, al mezzo e alle cose contenute.

GARANZIA "PERDITE ECONOMICHE CIRCOLAZIONE"

DAS assicura il rischio della seguente perdita economica subita dall'Assicurato:

Recupero punti e riesame patente di guida. Se l'Assicurato subisce la decurtazione di punti dalla propria patente di guida, in conseguenza di una o più violazioni del codice della strada commesse dopo la decorrenza dell'Assicurazione, DAS rimborsa le spese sostenute per partecipare a un corso di aggiornamento per il recupero dei punti perduti o, a seguito di perdita totale del

³ Come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021

punteggio, le spese per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente.

Limiti di copertura

La garanzia copre fino a un massimo di 2.000,00 euro per Sinistro, incluso nel Massimale di Polizza.

ARTICOLO 1.7 – GARANZIA “PACCHETTO MEDICO-SANITARIO”

1.7.1. DAS tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale medico-sanitaria svolta durante l'attività di volontariato.

1.7.2. La garanzia opera per:

- a) difendersi in un procedimento penale. Sono incluse le spese per le indagini difensive preventive legali e tecniche svolte secondo le previsioni dell'art. 391 novies c.p.p. e dell'art. 121 c.p.p. e successive modifiche nel limite di € 5.000,00 per Sinistro, incluso nel Massimale di Polizza.

Limiti di copertura

La garanzia opera con i limiti previsti per i Delitti Dolosi all'articolo 2.1 lettera i).

- b) presentare opposizione, davanti all'autorità competente, contro una sanzione amministrativa per la presunta inosservanza di una norma di legge.

Sono incluse le spese per la difesa dell'Assicurato nell'eventuale fase che precede l'emissione del provvedimento sanzionatorio contro cui presentare ricorso, se prevista dalla legge (ad esempio, per la presentazione di scritti difensivi o per la richiesta di audizione), nel limite di 5.000,00 euro per Sinistro, incluso nel Massimale di Polizza;

Limiti di copertura

La garanzia non vale per violazioni della normativa fiscale e tributaria.

- c) ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di fatto illecito di terzi.

ARTICOLO 1.8 – GARANZIA “DANNO ERARIALE”

1.8.1. La garanzia opera per la difesa in procedimenti per giudizi ed azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto.

1.8.2. La garanzia è inoltre valida per la presentazione di deduzioni scritte a seguito dell'invito a dedurre, con il limite di 3.000 euro, da ricomprendersi nel Massimale indicato in Polizza.

Limiti di copertura

La garanzia:

1. non è operante per i casi di condanna per colpa grave e nei casi in cui il dolo viene accertato con sentenza;
2. opera a rimborso a seguito di sentenza passata in giudicato o di archiviazione. Le spese vengono rimborsate nei limiti dell'importo stabilito dal giudice se vengono liquidate in sentenza e con l'esclusione di anticipo spese nel corso del procedimento.

ARTICOLO 1.9 – GARANZIA “RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA DANNO ERARIALE”

1.9.1. La garanzia di tutela legale in ambito contabile-amministrativo per danno erariale indicata all'articolo 1.8 opera anche per i procedimenti conseguenti a fatti posti in essere prima della data di decorrenza della Polizza, **nel limite del numero di anni di retroattività indicato in Polizza, ma di cui si è avuto conoscenza nel periodo di validità di questo contratto.**

1.9.2. Per determinare quando l'Assicurato ha posto in essere il fatto, DAS prende in considerazione la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto.

ARTICOLO 1.10 – GARANZIA “PACCHETTO FISCO E PREVIDENZA”

La garanzia opera per:

- a) affrontare procedimenti di natura tributaria e fiscale oggetto della giurisdizione tributaria (art. 2 del Codice del processo tributario, D. Lgs. 546/1992) per l'assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato secondo la normativa vigente⁴, per la presentazione di un ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado e per i successivi gradi di giudizio;

Limiti di copertura

La garanzia opera alle seguenti condizioni:

1. se le richieste dell'Assicurato vengono accolte integralmente: le spese sostenute dall'Assicurato vengono rimborsate per intero;
2. se le richieste dell'Assicurato vengono accolte solo parzialmente: le spese sostenute dall'Assicurato vengono rimborsate nella misura del 50%. Pertanto metà delle spese sostenute rimangono a carico dell'Assicurato;
3. DAS non provvede ad anticipare spese in attesa dell'esito del procedimento e rimborsa alle condizioni sopra indicate una volta acquisito il provvedimento definitivo.

- b) affrontare Controversie con istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali e sociali.

Limiti di copertura:

La garanzia non vale per Controversie che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi previdenziali.

⁴ Art. 12 D.Lgs 546/92

DAS Tutela Associazioni

Condizioni di assicurazione

ARTICOLO 1.11 – GARANZIA “VERTENZE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”

La garanzia opera per:

- presentare ricorso o difendersi davanti al TAR in caso di esclusione o mancata aggiudicazione di gare pubbliche di appalto da parte del Contraente o di un terzo;
- sostenere controversie con il Comune in cui ha sede il Contraente, che riguardano la concessione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti in favore del Contraente stesso.

Limiti di copertura:

La garanzia opera alle seguenti condizioni:

- fino all'importo massimo di 5.000 euro per Sinistro, incluso nel Massimale di Polizza;
- con il limite di un (1) Sinistro per anno assicurativo.

ARTICOLO 1.12 – CHI È ASSICURATO E QUALI BENI SONO ASSICURATI

1.12.1. In base alla scelta operata in Polizza nella sezione “Tipo persone assicurate”, possono essere assicurati, oltre al Contraente:

Tipo persone assicurate	Descrizione del rischio – soggetti assicurati
Presidente e consiglio direttivo	Presidente e altri membri del consiglio direttivo
Presidente, consiglio direttivo e dipendenti	- Presidente - Altri membri del consiglio direttivo - dirigenti e tutto il personale dipendente compresi, per le sole Associazioni Sportive Dilettantistiche, i lavoratori sportivi (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara) che esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo⁵ e i medici sportivi liberi professionisti per le sole attività svolte a favore del Contraente
Presidente, consiglio direttivo, dipendenti e tutti gli altri iscritti	- Presidente - Altri membri del consiglio direttivo - dirigenti e tutto il personale dipendente compresi, per le sole Associazioni Sportive Dilettantistiche, i lavoratori sportivi (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara) che esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo e i medici sportivi liberi professionisti per le sole attività svolte a favore del Contraente - tutti gli iscritti/associati al Contraente e tutti i volontari, occasionali e non occasionali, iscritti nell'apposito registro⁶

1.12.2. La garanzia “opposizione alle sanzioni amministrative” (articolo 1.2. lett. b), oltre ai soggetti sopra indicati, viene inoltre prestata a favore delle altre persone a cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza del Contraente o imputa loro le attività da essa svolte, come ad esempio i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, i consulenti delegati a funzioni di sicurezza del lavoro e i membri dell'organismo di vigilanza previsti dal Decreto Legislativo 231/2001.

1.12.3. La garanzia “Pacchetto medico-sanitario” viene prestata a favore degli Assicurati che svolgono attività professionale medico-sanitaria durante l'attività di volontariato.

1.12.4. Le garanzie sottoscritte operano per le attività che risultano dall'atto costitutivo e dallo statuto, svolta dal Contraente.

1.12.5. Se dopo la sottoscrizione del contratto il Contraente modifica o integra l'attività, la garanzia si estende immediatamente a tali modifiche o integrazioni, fatto salvo l'obbligo da parte del Contraente di comunicare tali variazioni a DAS entro la prima scadenza annuale dell'Assicurazione, secondo quanto previsto dall'articolo 5.7.

1.12.6. Le garanzie operano per l'immobile indicato in Polizza, quale sede legale del Contraente, e per tutti gli altri immobili all'interno dei quali viene svolta l'attività statutaria, ubicati in Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.



SEZIONE 2 - CHE COSA NON È ASSICURATO?

ARTICOLO 2.1 – ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Le garanzie sono escluse:

- per fatti che derivano da eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, pandemia, scioperi o serrate;
- per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, fatti conseguenti a Eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- Controversie o procedimenti relativi a responsabilità assunte dagli Assicurati al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni svolte;
- Controversie e procedimenti in relazione a prestazioni medico/sanitarie, salvo quanto previsto dall'estensione di garanzia “Pacchetto medico-sanitario”, se sottoscritta dal Contraente;
- Controversie e procedimenti nell'ambito dello svolgimento di attività economiche autonome, professionali, di lavoro subordinato e parasubordinato o di funzioni di Pubblico Ufficiale o di Polizia Giudiziaria;

⁵ Come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021

⁶ Art. 17 c.1 del D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore e D.M. 06.10.2021

- f) Controversie e procedimenti nell'ambito di attività di natura politica e sindacale;
- g) Controversie e procedimenti nell'ambito dello svolgimento di attività sportive professionistiche;
- h) Controversie e procedimenti in relazione all'uso o al possesso di armi o in relazione all'esercizio di attività venatorie;
- i) per Eventi che derivano da fatto Doloso dell'Assicurato; in caso di procedimento penale per Delitto Doloso, la garanzia opera solo se l'Assicurato viene assolto o proscioltto nel merito con sentenza definitiva o in tutti i casi di archiviazione stabilita con provvedimento definitivo o se interviene la Prescrizione del reato o il procedimento si conclude con Patteggiamento o derubricazione del reato da Doloso a colposo. Sono escluse le cause di estinzione del reato diverse dalla Prescrizione;
- j) per la materia amministrativa, fiscale e tributaria, salvo per i procedimenti penali in tali materie e per quanto indicato nelle singole garanzie sottoscritte dal Contraente;
- k) Controversie di diritto Civile di natura contrattuale, salvo quanto previsto nelle singole garanzie sottoscritte dal Contraente;
- l) Controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- m) Controversie e procedimenti relativi a rapporti fra Soci o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, o scissione;
- n) per Controversie e procedimenti che derivano dalla proprietà o utilizzo di veicoli a motore, mezzi nautici e mezzi aerei in genere, salvo quanto previsto dall'estensione di garanzia "Pacchetto circolazione", se sottoscritta dal Contraente;
- o) per Controversie tra associati/iscritti;
- p) per Controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli assicurati indicati all'art. 1.12.6;
- q) per Controversie che riguardano la compravendita, la permuta, il leasing immobiliare o la costruzione di immobili e le Controversie con inquilini che riguardano immobili di proprietà del Contraente dati in locazione;
- r) per Controversie in materia di giustizia sportiva;
- s) procedimenti e Controversie relative a successioni e donazioni;
- t) per Controversie nei confronti di DAS.

ARTICOLO 2.2 – ESCLUSIONI SPECIFICHE "PACCHETTO BASE"

In aggiunta alle esclusioni comuni, le garanzie sono inoltre escluse:

- a) per Controversie di Diritto Civile che non riguardano danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato, danni causati a terzi o iscritti o la chiamata in causa dell'Assicuratore di responsabilità civile;
- b) per richieste di risarcimento di danni causati:
 - i. se l'Assicurato non ha una Assicurazione di responsabilità civile o se questa Polizza non è in regola con il pagamento dei Premi;
 - ii. se l'Assicurazione di responsabilità civile non opera per la presenza di una Franchigia o di uno scoperto, per dolo o per violazione del patto di gestione della lite da parte dell'Assicurato;
 - iii. quando l'Assicurazione di responsabilità civile non opera per effetto di un'esclusione o perché il caso non rientra fra quelli previsti in copertura, se la Controversia non si conclude con sentenza passata in giudicato che stabilisce l'inoperatività della copertura di responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'Assicurato senza condanna della controparte al pagamento delle spese legali;
 - iv. se l'Assicurato non adempie alla richiesta di DAS di fornire una copia della Polizza di responsabilità civile verso terzi.

DAS sostiene le spese relative ai procedimenti per Accertamento Tecnico Preventivo, solo se ne consegue un procedimento civile in cui l'Assicurato interviene per ottenere il risarcimento di danni subiti per Fatto illecito di terzi o per resistere alla richiesta di risarcimento di danni da lui causati.

ARTICOLO 2.3 – ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIA "TUTELA COMPLETA DANNI CAUSATI E CONTROVERSIE CON GLI ISCRITTI"

In aggiunta alle esclusioni comuni, le garanzie sono escluse:

- a) per Controversie di Diritto Civile di natura contrattuale, salvo quanto previsto in garanzia;
- b) per richieste di risarcimento di danni causati:
 - i. quando l'Assicurazione di responsabilità civile non opera per dolo o per violazione del patto di gestione della lite da parte dell'Assicurato;
 - ii. quando l'Assicurazione di responsabilità civile non è in regola con il pagamento dei Premi;
 - iii. se l'Assicurato non adempie alla richiesta di DAS di fornire una copia della Polizza di responsabilità civile verso terzi.

DAS sostiene le spese relative ai procedimenti per Accertamento Tecnico Preventivo, solo se ne consegue un procedimento civile in cui l'Assicurato interviene per ottenere il risarcimento di danni subiti per Fatto illecito di terzi o per resistere alla richiesta di risarcimento di danni da lui causati.

ARTICOLO 2.4 – ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIA "PACCHETTO CONTRATTUALE"

In aggiunta alle esclusioni comuni, le garanzie sono escluse per Controversie di Diritto Civile di natura contrattuale che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente.

ARTICOLO 2.5 – ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIA “PACCHETTO CIRCOLAZIONE”

In aggiunta alle esclusioni comuni, le garanzie sono escluse:

- a) per richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali causati dall'Assicurato a terzi;
- b) per Eventi che derivano da fatto Doloso dell'Assicurato; se l'Assicurato è indagato o imputato per Delitto Doloso, per fuga, omissione di soccorso, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o se vengono applicate le sanzioni previste dagli artt. 187 e 189 del codice della strada o disposizioni analoghe riguardo alla navigazione, la garanzia opera solo a seguito di incidente e se l'Assicurato viene assolto o proscioltto con sentenza definitiva o in tutti i casi di archiviazione stabilita con provvedimento definitivo o se interviene la Prescrizione del reato o il procedimento si conclude con Patteggiamento o derubricazione del reato da Doloso a colposo. Sono escluse le cause di estinzione del reato diverse dalla Prescrizione;
- c) per Controversie e procedimenti che riguardano la proprietà o la navigazione di Navi da diporto, il traino di paracadute ascensionale o deltaplano con qualsiasi Unità da diporto o la proprietà o guida di aerei;
- d) se l'Assicurato, conducente del mezzo, guida o naviga senza essere abilitato o con documento di guida o patente nautica non valida o irregolare; l'esclusione non vale se l'Assicurato ottiene il rinnovo del documento di guida o della Patente nautica entro 90 giorni dal Sinistro;
- e) se l'Assicurato guida un mezzo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione, o per una destinazione o uso diversi da quelli indicati nella carta di circolazione, o effettua navigazione non in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della Licenza di navigazione;
- f) se l'Assicurato guida un mezzo sottoposto a fermo amministrativo;
- g) se l'Assicurato utilizza i veicoli o le unità da diporto per la vita privata, per attività lavorativa, professionale o d'impresa e in tutti i casi in cui li utilizza senza il patrocinio del Contraente o al di fuori dell'attività associativa;
- h) per gare o competizioni sportive professionistiche.

ARTICOLO 2.6 – ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIA “PACCHETTO MEDICO-SANITARIO”

In aggiunta alle esclusioni comuni, le garanzie sono escluse:

- a) se l'Assicurato svolge l'attività professionale medico-sanitaria al di fuori dell'attività di volontariato prestata a favore del Contraente;
- b) per Controversie di Diritto Civile che non riguardano danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato;
- c) l'esercizio dell'attività di volontariato in qualità di medici ginecologici o anestesisti;
- d) danni di natura estetica e fisionomica;
- e) procedimenti o controversie relativi ad attività medico-sanitarie da svolgersi all'interno di Sale Operatorie;
- f) danni derivanti dall'esercizio o dalla fornitura di personale per RSA/Case di riposo.

ARTICOLO 2.7 – ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIA “DANNO ERARIALE”

In aggiunta alle esclusioni comuni, le garanzie sono escluse:

- a) nei casi di condanna dell'Assicurato per dolo o colpa grave;
- b) per procedimenti di natura amministrativa diversi da quelli instaurati presso la Corte dei Conti per danno erariale.

ARTICOLO 2.8 – ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIA “PACCHETTO FISCO E PREVIDENZA”

In aggiunta alle esclusioni comuni, le garanzie sono escluse:

- a) per impugnazioni di provvedimenti amministrativi e altri procedimenti amministrativi che non sono oggetto della giurisdizione tributaria;
- b) per la fase di contraddittorio pregiudiziale con le autorità fiscali;
- c) se le richieste dell'Assicurato vengono integralmente rigettate;
- d) per Controversie che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi previdenziali.



SEZIONE 3 - CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

ARTICOLO 3.1 – LIMITAZIONI DI COPERTURA COMUNI

3.1.1. La garanzia non vale se il valore economico della Controversia o della sanzione amministrativa o tributaria applicata, al netto di oneri accessori e spese di notifica, è inferiore a 500,00 euro.

3.1.2. In caso di Controversia tra Contraente e un'altra persona assicurata, la garanzia viene prestata solo a favore del Contraente.

Valore economico minimo della Controversia o della sanzione amministrativa: esempio (art. 3.1.1.)

Se l'Assicurato ha ricevuto una sanzione amministrativa di importo pari a 430 euro, la garanzia non opera perché il valore di lite minimo è 500 euro. DAS può fornire in ogni caso una consulenza legale telefonica per aiutarlo a risolvere il suo problema.

ARTICOLO 3.2 – LIMITAZIONI DI COPERTURA SPECIFICHE PER LE GARANZIE “RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA NEI PROCEDIMENTI PENALI” E “RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA NEI PROCEDIMENTI PER DANNO ERARIALE”

3.2.1. Se a favore dell'Assicurato opera un'altra Polizza di tutela legale che copre il rischio, sottoscritta prima di questo contratto con un altro Assicuratore, la garanzia di questo contratto opera a esaurimento del Massimale della Polizza precedentemente sottoscritta.

3.2.2. Se anche le condizioni di Assicurazione della Polizza sottoscritta con un altro Assicuratore prevedono l'operatività della garanzia in Secondo rischio, la garanzia di questo contratto opera in proporzione al Massimale complessivamente Assicurato con tutte le Polizze operanti.

ARTICOLO 3.3 – LIMITAZIONI DI COPERTURA SPECIFICHE PER LA GARANZIA “TUTELA COMPLETA DANNI CAUSATI E CONTROVERSIE CON GLI ISCRITTI”

Se nei confronti del debitore del Contraente risultano situazioni economiche pregiudizievoli, verifiche di carenza beni o se risulta pendente una richiesta di fallimento o liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, attestata da visure, informazioni commerciali o altri documenti acquisiti da DAS, la garanzia non vale per l'azione in giudizio. DAS garantisce solo le spese necessarie per la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito.

ARTICOLO 3.4 – LIMITAZIONI DI COPERTURA SPECIFICHE PER LA GARANZIA “PACCHETTO CIRCOLAZIONE”

Garanzie “TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE”

La garanzia “opposizione contro la sanzione di ritiro, sospensione o revoca” del Documento di guida o della Patente nautica non vale se non è correlata ad un incidente stradale o di navigazione.

Garanzie “PERDITE ECONOMICHE CIRCOLAZIONE”

DAS rimborsa nella misura del 50% le spese sostenute per un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione del Documento di guida se si verifica uno dei seguenti casi:

- a) l'Assicurato al momento della perdita integrale del punteggio possiede meno di 10 punti;
- b) la decurtazione dei punti avviene per:
 - i. guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 CdS);
 - ii. guida in stato di ebbrezza con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l;
 - iii. rifiuto del conducente di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico;
 - iv. fuga o omissione di soccorso (omissione di fermata e assistenza, art. 189 CdS).

ARTICOLO 3.5 – LIMITAZIONI DI COPERTURA SPECIFICHE PER LA GARANZIA “VERTENZE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”

La garanzia non vale per:

- a) procedimenti instaurati davanti al TAR per motivi diversi dall'esclusione o dalla mancata aggiudicazione di gare pubbliche di appalto da parte del Contraente o di un terzo;
- b) controversie per la concessione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti da parte di enti diversi dal Comune in cui ha sede il Contraente.

ARTICOLO 3.6 – QUALI SPESE NON VENGONO SOSTENUTE O RIMBORSATE DA DAS

3.6.1. DAS non si fa carico né rimborsa le seguenti spese:

- a) spese non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli 5.1 e 5.3 anche se preventivate;
- b) spese per la gestione di una Controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d) spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni; in caso di conteggio dei compensi tramite tariffa oraria, per il rimborso vengono presi in considerazione i valori medi dei parametri forensi corrispondenti alle attività effettivamente svolte;
- e) spese di viaggio e di soggiorno dovute al professionista incaricato che, per eseguire l'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- f) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà;
- g) spese rimborsate dalla controparte. Se DAS ha anticipato tali spese, l'Assicurato deve restituirle a DAS entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- h) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della Controversia, se tale Controversia si conclude con una Transazione non concordata con DAS;
- i) spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso vengono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come ad esempio gli oneri per reperire documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento);
- j) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- k) gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

3.6.2 Sono inoltre previste le seguenti limitazioni:

1. DAS si fa carico degli onorari per l'intervento di un solo legale nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'Assicurato sceglie un legale con domicilio professionale in luogo diverso dal Foro territorialmente competente per la Controversia, DAS, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 euro, inclusi nel Massimale di Polizza, escludendo però ogni duplicazione di onorari;

2. DAS sostiene le spese per la redazione e presentazione di denuncia-querela solo se viene instaurato un procedimento penale a carico del querelato per il quale l'Assicurato si costituisce Parte civile.



SEZIONE 4 - DOVE VALE LA COPERTURA?

ARTICOLO 4.1 – ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

4.1.1. Le garanzie operano per i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- di tutti gli Stati d'Europa nelle ipotesi di Danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- dei Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, nelle ipotesi di Controversie di Diritto Civile di natura contrattuale;
- d'Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino nell'ipotesi di opposizione alle sanzioni amministrative, per Controversie che sono incluse nel "Pacchetto fisco e previdenza" e nella garanzia "Vertenze con la Pubblica Amministrazione".

4.1.2. Le garanzie di Litigation PR, di perdite pecuniarie "Sicurezza, privacy e cyber" e di perdite pecuniarie del "Pacchetto circolazione" e la garanzia "Danno erariale" operano per gli Eventi denunciati presso l'autorità competente in Italia.

4.1.3. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per Sinistri avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

ARTICOLO 4.2 - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE

La presente Polizza esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) risultante da attività in Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le acque") (riguardo a quest'ultimo, diverso da un mero passaggio senza alcuna sosta in Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali o le acque con l'eccezione delle rotte internazionali); (ii) sostenuta dal governo di Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali, da persone fisiche o giuridiche residenti in Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali, o situate in Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali o nelle loro acque territoriali; o (iii) derivante da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali o di persone o entità residenti o situate in Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato al (ri) Assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Ad esempio, DAS non potrà concedere all'Assicurato l'anticipo della cauzione a seguito di arresto in Paesi sotto sanzioni totali o embargo, come Russia, Bielorussia, Crimea, Territori di Lugansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson.



SEZIONE 5 - CHE OBBLIGHI HO? CHE OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

ARTICOLO 5.1 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

5.1.1. Per richiedere le prestazioni previste l'Assicurato deve segnalare l'accaduto a DAS appena possibile.

La denuncia del Sinistro deve essere effettuata, a scelta dell'Assicurato:

- chiamando dall'Italia il **numero verde 800.84.90.90**, dall'estero il numero +39 045 8378959, attivi **dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00**;
- sul sito www.das.it nella sezione "area riservata".

5.1.2. DAS raccoglie la richiesta (denuncia di Sinistro), indica i documenti necessari per attivare la garanzia in base al tipo di Evento accaduto, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica. **Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.**

Per potersi avvalere delle prestazioni previste, l'Assicurato deve inviare a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento arrivato dopo la denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso entro i termini utili per la sua difesa.

5.1.3. In caso di procedimento penale, l'Assicurato deve denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque quando ha notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

5.1.4. Per richiedere una consulenza legale telefonica l'Assicurato deve chiamare il **numero verde 800.84.90.90** e fornire il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattato.

5.1.5. Per ottenere le prestazioni previste dalla garanzia di tutela legale Litigation PR e dalla garanzia di perdite pecuniarie "rimozione contenuti lesivi della reputazione", l'Assicurato deve seguire le istruzioni fornite da DAS e dai fornitori dei servizi incaricati a eseguire la prestazione.

Quali documenti allegare alla denuncia: elenco esemplificativo (art. 5.1.2.)

I documenti necessari da allegare alla denuncia sono:

- una sintetica descrizione di quanto accaduto;
- generalità e recapiti della controparte;
- copia della corrispondenza intercorsa;

- copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
- copia dell'Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo notificato;
- Certificati o Atti notori, ecc.

È necessario inviare a DAS la documentazione necessaria per l'apertura della pratica e gli eventuali preventivi delle spese da sostenere per la conferma di copertura e l'autorizzazione a procedere. In assenza di tale verifica si può incorrere nel rischio di non essere rimborsati per le spese sostenute.

Spese di bollo e di registro a carico dell'Assicurato: esempio (art. 5.1.2.)

Se è necessario depositare degli atti presso il Tribunale, le spese di bollo e i diritti di cancelleria restano a carico dell'Assicurato.

ARTICOLO 5.2 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

5.2.1. Prima dell'eventuale azione in giudizio, **la gestione della Controversia è riservata esclusivamente a DAS**, secondo le seguenti disposizioni:

- a) ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della Controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati⁸. **A tal fine l'Assicurato deve rilasciare apposita procura per la gestione della Controversia, ove richiesto;**
- b) per risolvere la Controversia, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di Risoluzione amichevole delle Controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- c) l'Assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia **se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.**

5.2.2. **DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio o la prosecuzione in successivi gradi di giudizio:**

- a) sempre, quando è necessario resistere in un procedimento penale o amministrativo;
- b) **se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**

5.2.3. Se DAS ritiene che non ci sono possibilità di successo nell'azione in giudizio, l'Assicurato che non condivide il parere di DAS può, in alternativa all'Arbitrato previsto all'articolo 5.5, procedere comunque per proprio conto. In tal caso, se vince la causa con sentenza inappellabile, può chiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del Massimale previsto dalla Polizza.**

5.2.4. Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia; **se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, DAS individua direttamente il legale;**
- b) **l'Assicurato deve dare in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- c) **se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica se è il legale a rinunciare all'incarico.**

5.2.5. **In caso di procedimento penale per Delitto Doloso, fuga, omissione di soccorso o guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, o se vengono applicate le sanzioni previste dagli artt. 187 e 189 del codice della strada, le prestazioni vengono sospese e tornano ad essere operative in caso di:**

- a) assoluzione o proscioglimento nel merito dell'Assicurato pronunciata con sentenza definitiva;
- b) archiviazione stabilita con provvedimento definitivo;
- c) Patteggiamento;
- d) Prescrizione del reato;
- e) derubricazione del reato da Delitto Doloso a colposo.

Sono escluse le cause di estinzione del reato diverse dalla Prescrizione.

5.2.6. **DAS gestisce a tutti gli effetti un'unica pratica (Sinistro unico):**

- a) **in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;**
- b) **in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo Evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più Assicurati;**
- c) **se l'Evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.**

5.2.7. Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'Assicurato, DAS paga direttamente o rimborsa le spese garantite entro 30 giorni, o negli stessi termini comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Gestione della fase stragiudiziale della vertenza riservata a DAS: cosa significa? (art. 5.2.1. lett a)

Tra i servizi offerti dalla Polizza c'è l'assistenza legale diretta da parte di professionisti esperti di DAS per risolvere la questione senza intraprendere l'iter giudiziale. Se l'Assicurato non si vuole avvalere di questa prestazione e decide di rivolgersi al proprio legale di fiducia, le relative parcelle per questa fase non sono rimborsate.

⁸ Secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del codice delle assicurazioni private - D.Lgs. 209/05

Conflitto di interessi: quando si verifica? (art. 5.2.1. lett. c)

Il conflitto di interessi può capitare ad esempio quando sia l'Assicurato che la controparte sono entrambi assicurati con DAS.

Necessità di farsi autorizzare la prosecuzione in giudizio da DAS (art. 5.2.2.)

Se al termine della trattazione stragiudiziale la Controversia avviata dall'Assicurato non risulta ancora risolta, la copertura delle spese per la prosecuzione in giudizio non è automatica: DAS si riserva di valutare nel merito quante possibilità ha l'Assicurato di risultare vittorioso in giudizio, al fine di non creare false aspettative di vincere la causa.

Quando il Sinistro è da considerare unico: esempi (art. 5.2.6.)

Si attiva un unico Sinistro nei seguenti casi:

- quando l'Assicurato subisce un danno e la responsabilità è imputabile a diversi soggetti e deve pertanto agire nei confronti di più controparti;
- quando per la stessa violazione l'Assicurato viene coinvolto in diversi procedimenti (ad esempio, uno civile e uno penale).

ARTICOLO 5.3 - QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI: I CASI DI DECA-DENZA

Per avere diritto alle prestazioni previste dalle garanzie, l'Assicurato deve rispettare le seguenti disposizioni:

- a) deve denunciare il Sinistro appena possibile e comunque entro il tempo utile per organizzare la sua difesa;
- b) deve aggiornare appena possibile DAS su ogni circostanza rilevante per l'erogazione delle prestazioni previste;
- c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. DAS in ogni caso non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e che non vengono dettagliate in parcella e spese che eccedono i valori dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni; in caso di conteggio dei compensi tramite tariffa oraria, per il rimborso DAS prende in considerazione i valori medi dei parametri forensi corrispondenti alle attività effettivamente svolte;
- e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna Transazione o accordo per definire la Controversia che prevede a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente;
- f) per la garanzia di tutela legale Litigation PR deve rivolgersi esclusivamente al fornitore del servizio secondo le indicazioni fornite da DAS;
- g) per le garanzie di perdite pecuniarie "rimozione contenuti lesivi della reputazione" deve rivolgersi esclusivamente al fornitore del servizio secondo le indicazioni fornite da DAS.

Cosa deve fare l'Assicurato per avere diritto alle prestazioni previste in garanzia? (art. 5.3 lett. d)

È fondamentale inviare sempre a DAS i preavvisi di parcella per verificare che contengano la descrizione dettagliata delle attività svolte e per confermarne la copertura.

ARTICOLO 5.4 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ

5.4.1. DAS non è responsabile dell'operato di legali e periti.

5.4.2. DAS non è responsabile di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell'Assicurato.

ARTICOLO 5.5 - ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

5.5.1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

5.5.2. L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **salvo diverso accordo tra le Parti.**

5.5.3. L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del Massimale previsto dalla Polizza.**

5.5.4. Se l'Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione⁹.

ARTICOLO 5.6 - ALTRE ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO

5.6.1. Se il Contraente o l'Assicurato hanno sottoscritto altre Assicurazioni per la copertura dello stesso rischio, **quando si verifica un Sinistro devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri**¹⁰.

5.6.2. Se il Contraente o l'Assicurato omettono con intenzione di comunicare quanto richiesto, DAS non procede a fornire alcuna prestazione.

5.6.3. Il Contraente non può stipulare più Polizze con DAS per la copertura del medesimo rischio, se non autorizzato espressamente da DAS. Se contravviene a questo obbligo, in caso di Sinistro DAS fornisce le proprie prestazioni nel limite del Massimale più alto fra quelli previsti dalle Polizze stipulate.

⁹ Come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010

¹⁰ Come previsto dall'art. 1910 del codice civile

DAS Tutela Associazioni

Condizioni di assicurazione

ARTICOLO 5.7 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO – VARIAZIONI DEL RISCHIO

5.7.1. DAS consente l'Assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente/Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.

5.7.2. Il Contraente/Assicurato deve fornire a DAS informazioni precise e complete che possono influire sulla valutazione del rischio. Se il Contraente/Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può:

- perdere del tutto o in parte l'Indennizzo, e
- determinare la cessazione dell'Assicurazione¹¹.

DAS può trattenere i Premi già incassati e il Premio per il periodo di Assicurazione in corso.

5.7.3. Il Contraente/Assicurato deve comunicare a DAS entro la scadenza del contratto se nel corso dell'annualità assicurativa la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'Evento dannoso si verifichi (aggravamento del rischio).

In particolare, se durante il Periodo di validità del contratto il numero degli iscritti varia rispetto al valore indicato in Polizza come segue:

N° iscritti iniziale indicato in Polizza	N° aggiornato iscritti
≤ 100 iscritti	raddoppiato
> 100 iscritti	aumentato di oltre il 20%

Il Contraente deve sostituire il contratto alla scadenza dell'annualità assicurativa, indicando il nuovo numero di iscritti.

Se non rispetta questo obbligo, può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo¹².

5.7.4. Il Contraente/Assicurato può inoltre comunicare a DAS se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'Evento dannoso si verifichi (diminuzione del rischio). In tal caso, per la scadenza di Premio successivo alla comunicazione, DAS può richiedere il minor Premio o recedere dal contratto¹³.

Cosa deve fare l'Assicurato se varia un parametro di Polizza? (art. 5.7.3.)

Se a seguito di denuncia di Sinistro DAS rileva che l'Assicurato ha intenzionalmente omesso di comunicare la variazione di un parametro di Polizza che avrebbe comportato la sostituzione del contratto con un aumento di Premio, DAS può valutare di liquidargli le spese legali proporzionalmente a quanto da lui effettivamente pagato rispetto al Premio che avrebbe dovuto pagare.

ARTICOLO 5.8 - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON DAS

5.8.1. Tutte le comunicazioni che il Contraente e l'Assicurato effettuano ai fini del presente contratto devono essere fatte per iscritto, se non indicato diversamente nelle condizioni di Assicurazione, e vanno indirizzate a DAS o all'intermediario cui la Polizza è assegnata.

5.8.2. Le comunicazioni con DAS devono avvenire:

- mediante lettera raccomandata a D.A.S. SpA - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona
- mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo dasdifesaalegale@pec.das.it

5.8.3. Per denunciare un Sinistro, l'Assicurato deve utilizzare il canale telefonico o web con le modalità indicate all'articolo 5.1.

5.8.4. Per esercitare il recesso a seguito di Sinistro il Contraente deve seguire le modalità indicate all'articolo 8.3.1.

5.8.5. Se il contratto è intermediato da un broker, le comunicazioni che il Contraente o l'Assicurato fanno al broker si intendono come fatte a DAS; ogni comunicazione fatta da DAS al broker si intende come fatta all'Assicurato o al Contraente.

ARTICOLO 5.9 – PRESCRIZIONE

I diritti che derivano da questo contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda¹⁴. Questo significa che l'Assicurato perde il diritto alla prestazione se DAS riceve la denuncia di Sinistro e le comunicazioni oltre due anni da quando poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione.



SEZIONE 6 - QUANDO E COME DEVO PAGARE?

ARTICOLO 6.1 - A QUANTO AMMONTA E COME SI PAGA L'ASSICURAZIONE

6.1.1. L'importo da pagare (Premio) è riportato in Polizza. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in più rate. L'importo è interamente dovuto anche se frazionato.

6.1.2. Il Premio deve essere pagato all'intermediario cui la Polizza è assegnata, oppure direttamente a DAS, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente. Il pagamento a rate mensili è possibile solo con addebito su conto corrente (SDD).

¹¹ Artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile

¹² Art. 1898 del codice civile

¹³ Art. 1897 del codice civile

¹⁴ Ai sensi dell'art. 2952 del codice civile

ARTICOLO 6.2 - AGGIORNAMENTO DEL PREMIO E DEL MASSIMALE PER INDICIZZAZIONE

Se la Polizza prevede un Premio indicizzato, il Massimale e il Premio sono adeguati all'«indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati» pubblicato dall'ISTAT, secondo i seguenti criteri:

- come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti viene adottato l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- alla scadenza di ogni rata annuale **il Massimale e il Premio vengono aumentati o ridotti in proporzione a tale indice**;
- l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annuale;
- se con l'indicizzazione il Massimale e il Premio aggiornati sono il doppio di quelli iniziali, le Parti possono rinunciare all'aggiornamento; in tal caso il Massimale e il Premio rimangono quelli previsti con l'ultimo aggiornamento;
- in caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, DAS propone l'adeguamento tenendo conto dell'ultimo indice disponibile dell'anno precedente; il Contraente in tal caso può rinunciare all'adeguamento proposto da DAS, con gli effetti indicati al punto precedente.



SEZIONE 7 - QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

ARTICOLO 7.1 – PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO

7.1.1. L'Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se è stata pagata entro tale data. **Se è stata pagata, in tutto o in parte, in data successiva, produce i suoi effetti dalle ore 24 del giorno del pagamento.**

7.1.2. L'Assicurazione scade il giorno indicato in Polizza e si rinnova in automatico per un anno se il Contraente o DAS non comunicano per iscritto la disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza.

Se il Contraente sceglie di pagare la Polizza mensilmente con addebito diretto sul conto corrente, dopo la prima annualità, l'Assicurazione viene prorogata di mese in mese, salvo quando il Contraente interrompe il pagamento e invia disdetta scritta secondo le modalità indicate all'art. 8.1.2.

7.1.3. L'Assicurazione si sospende dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla scadenza se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive; torna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento e le successive scadenze non cambiano¹⁵.

7.1.4. DAS ha la facoltà di modificare le condizioni di Assicurazione o di Premio al momento del rinnovo del contratto. Almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, comunica al Contraente la proposta di rinnovo e le nuove condizioni. Il Contraente può accettarle attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale e con le modalità previste nella Sezione 6. Il pagamento comporta manifestazione della volontà di rinnovare il contratto e accettazione delle nuove condizioni proposte. In caso contrario, il contratto si intende risolto alla scadenza originariamente pattuita, maggiorata di 30 giorni.

ARTICOLO 7.2 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

7.2.1. Il contratto si risolve di diritto se il Contraente è sottoposto a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione volontaria e amministrazione straordinaria o speciale. Le azioni si interrompono dalla data di presentazione della domanda di accesso a una delle procedure precedentemente definite, con liberazione di DAS da ogni ulteriore prestazione.

7.2.2. Entro 15 giorni dalla data di efficacia della risoluzione, DAS rimborsa la parte di Premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, al netto delle imposte.

ARTICOLO 7.3 – QUANDO UN SINISTRO È CONSIDERATO IN GARANZIA

7.3.1. Un Sinistro è coperto se avviene nel Periodo di validità del contratto.

7.3.2. La garanzia si estende agli Eventi avvenuti nel Periodo di validità del contratto **ma che si sono manifestati entro 2 (due) anni dalla sua cessazione. Il Contraente non ha diritto a nessuna copertura Postuma se interrompe il contratto per stipulare una copertura di tutela legale con un altro Assicuratore.**

7.3.3. Per le Controversie di Diritto Civile di natura contrattuale e per la chiamata in causa dell'Assicuratore di Responsabilità Civile, un Sinistro è considerato in garanzia se avviene almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell'Assicurazione. Questa limitazione non vale se la Polizza sostituisce un precedente contratto in essere con DAS per la copertura dei medesimi rischi che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.

7.3.4. La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo¹⁶.

7.3.5. Per determinare la data in cui avviene un Sinistro, DAS considera:

- la data in cui avviene il danno o presunto danno subito o causato da un Assicurato, e che dà origine alla richiesta di risarcimento extracontrattuale;
- la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a Sanzioni amministrative;
- la data di cessazione del rapporto di lavoro, nel caso di Controversie col datore di lavoro che riguardano l'interruzione del rapporto di lavoro;
- la data in cui è avvenuto il primo inadempimento, anche presunto, di un obbligo previsto dal contratto, nel caso di Controversie di Diritto Civile di natura contrattuale;
- la data in cui viene compiuto il primo atto di rilievo della violazione, purché la dichiarazione fiscale/l'atto per cui è stato richiesto il tributo faccia riferimento ai due anni di imposta precedenti alla data di decorrenza della Polizza, in caso di contenzioso

¹⁵ A parziale deroga dell'art. 1901 del codice civile

¹⁶ Artt. 374-376 del codice di procedura penale

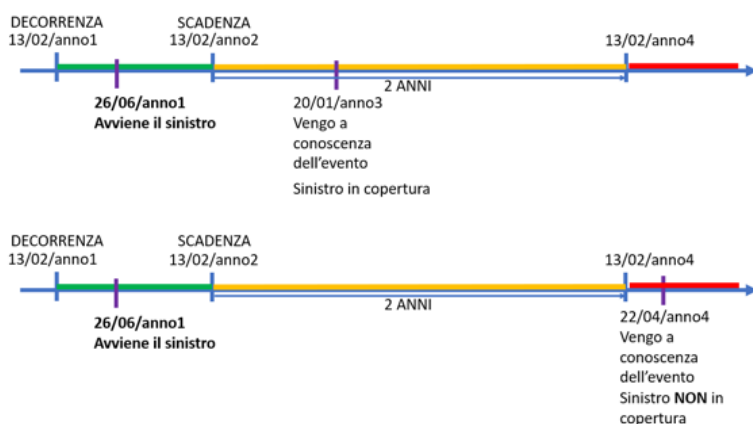
tributario;

f) la data in cui l'Assicurato riceve la richiesta di rivalsa da parte di un istituto di previdenza o assistenza, per le Controversie che riguardano tale ambito;

g) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo, per tutte le altre ipotesi.

7.3.6. **Se l'Evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.**

Postuma 2 anni: esempio (art. 7.3.2.)

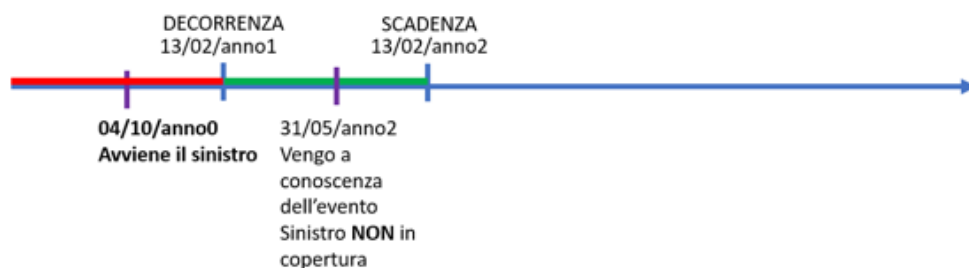


Carenza contrattuale: esempio (art. 7.3.3.)

CONTROVERSIA CONTRATTUALE



Quando un Sinistro è in garanzia? Esempi (art. 7.3.5.)



Esempio di Sinistro	Quando si considera avvenuto?	Quando il Sinistro si manifesta?
Ambito penale: Il 18 maggio l'Assicurato riceve un avviso di garanzia e gli viene contestato un reato commesso il 7 gennaio	Il 7 gennaio, cioè quando sarebbe stato commesso il reato	Il 18 maggio, cioè quando l'Assicurato riceve l'avviso di garanzia
Danno subito: un'auto in manovra danneggia il muro di cinta dell'associazione assicurata	Il giorno in cui avviene l'incidente	
Sanzione amministrativa: il 15 giugno l'Assicurato riceve una sanzione per una violazione accertata il 30 aprile, e intende fare ricorso	Il 30 aprile, cioè quando la violazione è stata accertata	Il 15 giugno, cioè quando riceve la sanzione



SEZIONE 8 - COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

ARTICOLO 8.1 - DISDETTA

8.1.1. Se il Contraente o DAS non intendono rinnovare l'Assicurazione alla scadenza, devono comunicarlo per iscritto almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. La disdetta va comunicata secondo le modalità indicate dall'articolo 5.8.2.

8.1.2. In caso di Polizza con frazionamento mensile, a partire dal secondo anno di validità il Contraente ha la facoltà di disdettare la Polizza interrompendo il pagamento SDD e dandone comunicazione a DAS tramite e-mail da inviare a dsdette@das.it o posta ordinaria da inviare a D.A.S. SpA, Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona, senza obbligo di preavviso. In tal caso l'Assicurazione cessa al termine dell'ultima mensilità pagata. Per la prima annualità invece restano valide le modalità di disdetta previste all'art. 8.1.1.

ARTICOLO 8.2 - RECESSO PER CESSAZIONE DEL RISCHIO

Se il Contraente non ha più bisogno dell'Assicurazione perché il rischio cessa, deve inviare apposita comunicazione scritta a DAS trasmettendo prova della cessazione del rischio. Rimane l'obbligo per il Contraente di pagare le rate del Premio nel frattempo già scadute e non corrisposte.

ARTICOLO 8.3 - RECESSO A SEGUITO DI SINISTRO

8.3.1. Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dall'archiviazione della pratica, sia il Contraente sia DAS possono recedere dall'Assicurazione. Il recesso deve essere comunicato all'altra Parte con raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Se a recedere è il Contraente, l'Assicurazione cessa il giorno in cui DAS riceve la comunicazione di recesso; se a recedere è DAS, l'Assicurazione cessa dopo 30 giorni da quando il Contraente ha ricevuto la comunicazione di recesso.

8.3.2. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso o della risoluzione, DAS rimborsa la parte di Premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, al netto delle imposte.



DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

ARTICOLO 9 - FORO COMPETENTE

Per ogni Controversia che riguarda l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione di questo contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o dove ha sede legale il Contraente o l'Assicurato.

ARTICOLO 10 - TASSE E IMPOSTE

Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti da questo contratto sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento è stato anticipato da DAS.

ARTICOLO 11 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

11.1. L'Assicurazione è regolata da questo contratto, dalle sue appendici e, per quanto non precisato, dalla legge italiana.

In particolare l'Assicurato deve fare quanto possibile per evitare il danno o, se il danno si è già verificato, per diminuirne le conseguenze e deve agire nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà¹⁷.

11.2. Se le condizioni di Assicurazione sono tradotte in lingua tedesca, per questo contratto fa fede la lingua italiana.

ARTICOLO 12 - INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA PER SANZIONI INTERNAZIONALI

DAS non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un Sinistro o a fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il Sinistro o fornire una prestazione espone DAS a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

Condizioni di Assicurazione – Mod. CA 2024/DDA – Documento aggiornato a ottobre 2024

Il Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di con Sede e Direzione Generale in Italia, Via Enrico Fermi, 9/B - 37135 Verona. D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 "Tutela Legale" (D.M. 26/11/1959 - G.U. n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008) ed è iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00028 sez. I

¹⁷ Secondo quanto previsto dall'art. 1914 del codice civile